

360.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	23223	BALLARDINI	23241
Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa	23224	BOZZI	23230
Disegni di legge:		DARIDA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	23230, 23261
(Annunzio)	23223	DE CARNERI	23224
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	23262	GORLA MASSIMO	23258
Proposte di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	23262	MELLINI	23244
Progetto di legge costituzionale (Discussione):		PAZZAGLIA	23237
POSTAL ed altri; DE CARNERI ed altri; RIZ: Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento (<i>testo unificato approvato in prima deliberazione dalla Camera e modificato dal Senato</i>) (221-679-1426-B)		PISONI	23233
PRESIDENTE	23230	RIZ	23231
		SCOVACRICCHI	23238
		VERNOLA, <i>Relatore</i>	23230, 23260
		Interrogazioni (Annunzio)	23264
		Interrogazioni (Svolgimento):	
		PRESIDENTE	23224
		BACCHI DOMENICO	23229
		DI NARDO	23225, 23226
		SENESE, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	23224, 23225, 23226, 23228
		VALENSISE	23227

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1978

	PAG.		PAG.
Risoluzione (Annunzio)	23264	Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 (Trasmissione)	23223
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	23223		
Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzione)	23223	Ordine del giorno della seduta di domani	23264

La seduta comincia alle 16,30.

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bambi e Martinelli sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro della pubblica istruzione:

« Modifiche all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, che disciplina la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori in Trieste » (2515).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione di una richiesta ministeriale di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Remo Cacciafesta a presidente della Cassa di risparmio di

Roma; dell'onorevole Emanuela Savio a presidente della Cassa di risparmio di Torino; del professor Luigi Coccioli a presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino; del dottor Nerio Nesi a presidente della Banca nazionale del lavoro; del professor Giannino Parravicini a presidente del consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia e del dottor Rodolfo Banfi a presidente del consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale.

Tali richieste, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, sono deferite alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per le tre Venezie, per gli esercizi 1973-1974 e 1975 (doc. XV, n. 105/1973-1974-1975).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione di una risoluzione dal Parlamento europeo.

PRESIDENTE. Il presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione « sulla posizione delle Comunità europee sul piano del diritto internazionale pubblico » (doc. XII, n. 48), approvata da quel consesso nella seduta del 12 settembre 1978.

Questo documento sarà stampato, distribuito e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferito alla III Commissione permanente (Esteri).

**Assegnazione di disegni di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

II Commissione (Interni):

« Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico » (approvato dal Senato) (2476) (con parere della V e della XIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XII Commissione (Industria):

« Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni » (2485) (con parere della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole di Nardo, al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, « per conoscere quali sono gli intralci giustificabili perché le opere di fognatura per le sezioni di San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli - quarto stralcio - eseguite dalla Cassa per il mezzogiorno procedono con

enorme rilento, pressoché ristagnano da oltre due anni; con ciò, oltre il danno pubblico del non uso delle strade impegnate, emerge il danno degli esercenti e dei lavoratori del commercio *in loco*, che vedono avviarsi al dissesto le loro attività. Se il ministro interessato ritiene di dover considerare, indipendentemente da ogni azione legale che possa richiederlo ed imporlo, l'opportunità di corrispondere un giusto ed equo indennizzo alle ditte commerciali siffattamente danneggiate dal tempo di sfasatura non necessaria per l'esecuzione dell'opera pubblica » (3-00029).

L'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di rispondere.

SENESE, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I lavori di costruzione della fognatura per le sezioni di San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli - a suo tempo sospesi per mancanza di fondi - sono stati ultimati a seguito della perizia suppletiva approvata il 28 luglio dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno per l'importo di lire 498.516.983 a valere sui fondi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Debbo, inoltre, far presente che le opere complementari relative alle nuove reti fognanti della località in questione - inserite nel programma esecutivo della Cassa per l'anno 1977 relativo ai progetti speciali approvati dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'8 agosto 1977 - sono state appaltate in data 12 luglio 1978 e consegnate all'impresa SAP di Roma ai primi di agosto dello stesso anno. Allo stato attuale sono in fase di esecuzione.

Quanto, infine, all'ultima parte dell'interrogazione, faccio presente che, sotto il profilo istituzionale, alla Cassa per il mezzogiorno non incombe alcun onere di eventuale indennizzo alle ditte commerciali, dipendente dall'asserito lucro cessante subito dalle stesse ditte in conseguenza dei lavori di costruzione delle opere in questione.

PRESIDENTE. L'onorevole di Nardo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DI NARDO. Non sono soddisfatto della risposta e richiamo l'attenzione sul fatto che la mia interrogazione è stata presentata nel 1976 e riguarda dei servizi che obbligatoriamente lo Stato deve fornire alla collettività con la massima urgenza.

Quando, ieri sera, ho ricevuto la telefonata da parte del mio gruppo, con la quale mi si avvertiva che oggi si sarebbe data risposta alla mia interrogazione, ho pensato: « Questo, ormai, è un fatto concluso »; poi mi sono affrettato a telefonare a casa degli ingegneri del comune per chiedere se i lavori erano stati ultimati. Pensavo che le opere fossero state completate da parecchio tempo; invece, gli ingegneri mi hanno detto che si trovano ancora nello stato in cui si trovavano nel 1976. Pensate: si tratta di opere che riguardano una strada della zona subvesuviana — una zona assai popolata e di grande interesse turistico — e i lavori non hanno fatto nessun passo avanti dal 1976.

L'ultima parte della mia interrogazione profila un argomento che indubbiamente è più *de legibus* che non *de lege*. Il cittadino, a qualsiasi livello, che sia magistrato di carriera o che sia magistrato per elezione di popolo, quando sbaglia deve rispondere del proprio errore; non è concepibile che l'organismo statale si disinterezzi completamente dei danni che provoca, soprattutto quando li provoca per incuria, per incapacità, per inattività, per inadeguatezza delle decisioni o delle sorveglianze.

Si può pensare alla carità della concessione del piccolo gettone ECA quando non si riesce a dar lavoro al povero; in questo caso sovviene, appunto, la provvidenza eccezionale. Ma, in questo caso, si potrebbe varare anche un qualche atto legislativo, di genere o di specie, perché non è lecito né all'individuo, né alla *fictio personae*, né allo Stato, la più grande delle persone del nostro paese, disattendere gli interessi della collettività.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole di Nardo, al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, « per sapere, circa la prevista installazione di depuratori fognari nei comuni di Forio d'Ischia e Barano, se gli uffici hanno considerato ogni ipotesi di riflesso relativo, quanto meno per la balneazione nella baia di Citara e nella spiaggia di Maronti. L'argomento, che ha già investito la sensibilità e quindi la protesta soprattutto dei cittadini di Forio e di Barano, è di vitale importanza per il turismo dell'Isola verde oltre, ed a prescindere dalla importanza sanitaria del fatto stesso. Le opere progettate potrebbero essere state manifestate senza un approfondito esame della situazione peculiare » (3-01306).

L'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di rispondere.

SENESE, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Posso assicurare all'onorevole interrogante che la Cassa per il mezzogiorno non ha mancato di valutare con la dovuta attenzione gli aspetti di natura turistica connessi alla localizzazione degli impianti nei comuni di Forio d'Ischia e Barano, predisponendo al riguardo i possibili e necessari accorgimenti.

Debbo aggiungere, per altro, per quanto riguarda l'aspetto particolare della ubicazione degli impianti, che il relativo progetto esecutivo è stato esaminato dalla delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo ha ritenuto meritevole di approvazione.

Faccio inoltre presente che in tempi successivi anche la regione Campania è intervenuta, con specifico riferimento alla ubicazione degli impianti, approvando tale progetto con tre delibere, rispettivamente del 1976, del 1977 e del 1978.

PRESIDENTE. L'onorevole di Nardo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DI NARDO. Naturalmente non sono soddisfatto. Mi auguro che in questa nostra Italia, una penisola che si sviluppa sul mare, tutti i colleghi siano appassionati di mare.

In ispecie, l'isola d'Ischia è certamente una delle località più prestigiose, utile al nostro turismo e piacevole alla vita di noi tutti.

In questo caso si disprezzano due importanti principi: il turismo è per il nostro paese di estremo interesse; è una delle attività nelle quali si investe pochissimo e si ricava moltissimo. Quando, inoltre, dividiamo lo Stato in regioni e consideriamo i comuni, dobbiamo sentire la voce di tutti, per un elementare principio di democrazia. Non possiamo disattendere le istanze di nessuno, per lo meno senza motivazione.

Ebbene, disattendendo quello che hanno... urlato i comuni di Forio, di Barano, ed altri, la Cassa per il mezzogiorno, con una forma di *diktat* certamente sovrano, certamente poco consona ai tempi, non solo in Italia, ma anche nel mondo, pretende di far sfociare le acque luride di Ischia tra i piedi dei bagnanti, dei gitanti, dei turisti in quel di Citara. Ognuno che di mare sia appassionato, ognuno che di turismo ne capisca, ognuno che delle nostre bellezze sia compreso, non può che scandalizzarsi.

Su questo punto c'è stata una opposizione netta da parte dei comuni, che hanno indicato le possibili soluzioni: cale sperdute, angoli inaccessibili, anfratti nei quali è possibile ubicare lo sfocio di queste acque luride. Ma a questo non si risponde neppure. Vivaddio! Oggi in tema di diritto amministrativo si è persa l'abitudine di rispondere per evitare che si formi un atto idoneo ad essere impugnato. Se la Cassa per il mezzogiorno intende regolarsi in maniera diversa dalle proposte dei comuni, per lo meno offra delle motivazioni. Non è possibile assumere questo atteggiamento, non dico per una forma di *fair play*, ma per un dovere. La democrazia è colloquio; e non è possibile, ad un certo punto, non considerare che

esiste questo raggruppamento costituzionale, che viene identificato nell'ente comune. Non si dice, non si risponde, si fa e si continua a fare, predisponendo progetti e controprogetti a spese dei comuni, scegliendo tra questi il peggiore, senza che altro sia possibile al di fuori della mia *vox clamantis...*, che non reca nessun risultato.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Valensise e Tripodi, al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, « per conoscere se ritenga di intervenire con ogni urgenza per la definizione degli adempimenti relativi all'appalto degli alloggi per gli abitanti della frazione di Eranova, abitanti che devono al più presto essere convenientemente sistemati nelle località prescelte e con gli alloggi loro assicurati in modo che abbia termine il lungo, intollerabile calvario di quella comunità che ha subito sinora, come continua a subire i danni derivanti dalla costruzione delle infrastrutture del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, in condizioni di vita assolutamente intollerabili, derivanti in gran parte dalla mancanza di tempestività con cui si è proceduto alla soluzione dei delicati problemi che li riguardano, pur largamente prevedibili fin dall'inizio, dei progetti per le infrastrutture portuali del detto quinto centro siderurgico » (3-01520).

L'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di rispondere.

SENESE, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. I risultati dell'appalto concorso per lo spostamento dell'abitato di Eranova, indetto dal consorzio ASI di Reggio Calabria, sono stati approvati dalla Cassa per il mezzogiorno in data 22 settembre 1977 per un importo totale di 4.200 milioni di lire circa. L'appalto prevede la realizzazione di due nuovi quartieri abitativi, per una cubatura complessiva di 60 mila metri cubi, in territorio dei comuni di Gioia

Tauro e Rosarno in base alle preferenze manifestate dagli abitanti di Eranova ed in accordo con le iniziative assunte dagli enti locali interessati.

In data 10 marzo ultimo scorso sono stati consegnati i lavori per la costruzione del rione Mazzagatti in comune di Gioia Tauro; mentre per quanto riguarda il quartiere Praia del comune di Rosarno, il consorzio ASI di Reggio Calabria, previa autorizzazione della Cassa, ha provveduto alla consegna delle opere in data 23 maggio 1978, dopo l'acquisizione dei prescritti benessere degli enti locali interessati e della concessione edilizia.

Allo stato attuale, la costruzione dei citati quartieri è in corso e procede secondo i piani contrattuali.

PRESIDENTE. L'onorevole Valensise ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VALENSISE. Prendo atto delle notizie ricevute un momento fa, e non posso non esprimere la mia insoddisfazione per la lunghezza dei tempi con cui si procede a realizzare queste opere, che sono dovute. Gli abitanti di Eranova, com'è noto, sono stati sottoposti ormai da anni ad una situazione mortificante, di progressiva degradazione della zona nella quale essi erano insediati, di progressiva degradazione delle condizioni di vita, di progressiva limitazione delle possibilità stesse di vita.

In tutto questo periodo sia il consorzio per lo sviluppo industriale, sia soprattutto il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non hanno ritenuto di fare quello che era elementare dovere della pubblica amministrazione nei confronti degli abitanti di Eranova, cioè di bruciare i tempi per la costruzione dei nuovi alloggi, nei quali avrebbero dovuto o dovrebbero trasferirsi gli abitanti di Eranova. Ora gli abitanti di Eranova non sono stati sottoposti nemmeno a regolari procedure di esproprio. Si sa che tutto è basato sulla prospettiva di una serie di transazioni che quei cittadini dovrebbero stipulare con gli organi del consorzio. E nella prospettiva di tali transazioni, si dà luogo con molta lentez-

za, con colpevole lentezza, con inammissibile ritardo, alla costruzione di due nuovi quartieri, a favore dei quali gli abitanti stessi si sono pronunziati, non da ora ma da molto tempo.

Nel dichiararmi, quindi, insoddisfatto delle notizie che vengono date per quel che riguarda i tempi di attuazione — a distanza di un anno dalla presentazione della interrogazione — devo farmi eco della protesta vibrata degli abitanti di Eranova i quali, da quando la zona che avrebbe dovuto essere destinata al quinto centro siderurgico è stata devastata, vivono in condizioni impossibili dal punto di vista igienico, in condizioni sociali assolutamente inaccettabili.

C'è da sperare che gli appalti, così come sono stati commessi, siano portati a termine nei tempi più brevi, in modo che gli abitanti di Eranova possano riedificare le loro esistenze nelle nuove zone di abitazione che dagli stessi sono state prescelte; anche se del quinto centro siderurgico non si parlerà più, anche se decine o forse qualche centinaia di famiglie saranno state sradicate dalla situazione di origine, dalla attività di origine, senza uno scopo, senza una ragione, ma soltanto per un velleitario progetto che sembra destinato a rimanere sulla carta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Ciannamea, al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, « per sapere: 1) se sia a conoscenza delle gravi difficoltà del rifornimento idrico della Puglia in generale e del Salento in particolare nonché del disagio delle popolazioni anche a causa delle frequenti ed improvvise interruzioni nel servizio dovute a rotture di tubi sulla linea principale di adduzione, alla carenza di serbatoi ed al mancato collaudo dell'intero impianto; 2) se sia a conoscenza delle considerazioni svolte dal presidente dell'Ente autonomo acquedotto pugliese nel corso di una intervista rilasciata a Taranto il giorno 8 settembre 1977 e riportata dalla *Gazzetta del Mezzogiorno* del 9 settembre 1977, e se risponda ad esattezza: a) che il progetto di

adduzione delle acque del Pertusillo al Salento prevedeva la costruzione di una doppia condotta mentre con il progetto esecutivo ne è stata realizzata una sola per ragioni di costo; b) che la Cassa per il mezzogiorno avrebbe scelto le realizzazioni meno costose e propenderebbe, ora per una forte contrazione dei finanziamenti "perché la Puglia avrebbe avuto abbastanza in tema di approvvigionamento idrico"; c) che, per la stessa considerazione, la Cassa avrebbe stralciato dai suoi programmi fino a tutto il 1977 il finanziamento delle opere necessarie per il completamento degli acquedotti. L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali provvedimenti urgenti e concreti intenda adottare la Cassa per il mezzogiorno al fine di risolvere definitivamente il problema dell'approvvigionamento idrico della Puglia ed, in particolare, del Salento nonché in ordine ai finanziamenti integrativi richiesti dallo EAAP per la costruzione di nuove linee di decantazione e filtraggio e di nuovi serbatoi per la capacità di 300 mila metri cubi » (3-01643).

Poiché l'onorevole Ciannonea non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Bacchi Domenico, La Torre e Fantaci, al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, « per sapere se è a conoscenza — ed in caso affermativo quale iniziativa ha preso o intende prendere — dello stato di vivo malcontento determinatosi a Partinico (Palermo) e nei paesi limitrofi a seguito della decisione di completare entro l'anno la condotta idrica che porterà 28,7 milioni di metri cubi di acqua dalla diga Jato alla città di Palermo, senza avere provveduto all'allacciamento dei bacini della zona, convogliandoli nell'invaso Poma del fiume Jato. In particolare gli interroganti (mentre sottolineano le gravi inadempienze degli organi regionali e nazionali che non hanno ancora proceduto, ciascuno per la parte di propria competenza, ai lavori di forestazione e di difesa dell'invaso da interrimenti della diga

e per l'impianto di sollevamento del terzo lotto e di canalizzazione del quarto lotto) chiedono di conoscere le cause di tali gravi ritardi e quali provvedimenti urgenti il Governo intende adottare per superarli. Gli interroganti chiedono infine di conoscere quali ostacoli si frappongono al finanziamento per la realizzazione della diga di Piano di Campo che servirebbe ad irrigare la vasta zona agricola, modernamente trasformata, nel territorio di Corleone e Monreale e di altri comuni dell'agro palermitano » (3-02481).

L'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di rispondere.

SENESE, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Rispondo all'interrogazione facendo presente che è in corso di avanzata elaborazione la progettazione degli allacciamenti di bacini idrografici contermini al fiume Jato, per consentire l'integrazione delle acque disponibili regolate nell'invaso Poma (cioè per aumentare il volume dell'acqua regolata nell'invaso Poma). La perizia di finanziamento è stata approvata nel novembre 1977 e la relativa progettazione ritengo possa essere disponibile entro breve tempo.

Preciso che a suo tempo fu progettato e realizzato un intervento di sistemazione del Vallone Desisa, che era il più dissestato dei corsi d'acqua gravanti sul bacino.

L'invaso di Piano Campo — come pure quelli di Bifarera, Garcia, Poma, Trinità, Paceco e Fastaia — fa parte del sistema idrico occidentale: di tali invasi sono già costruiti quelli di Trinità, di Fastaia e di Poma; è inoltre in corso di costruzione l'invaso di Garcia, mentre risulta già finanziato e di imminente appalto quello di Paceco.

Per quanto riguarda il summenzionato invaso di Piano di Campo, faccio presente che esso sarà esaminato nel quadro del programma triennale relativo all'intervento straordinario.

PRESIDENTE. L'onorevole Domenico Bacchi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BACCHI DOMENICO. Anch'io devo esprimere il mio rammarico per una risposta che arriva dopo dieci mesi dalla presentazione dell'interrogazione. Nell'interrogazione esprimevamo il vivo malcontento delle popolazioni del partinicese per l'attuazione dell'adduzione dell'acqua del fiume Jato, cioè dell'invaso del fiume Jato, da Partinico a Palermo. È una decisione che è stata concordata anche con le popolazioni interessate; noi siamo d'accordo con questa decisione; si tratta infatti di venire incontro alle esigenze idriche della popolazione di Palermo. Abbiamo posto una condizione, condivisa anche dal presidente della regione siciliana, cioè che a fronte dei 28,7 milioni di metri cubi di acqua che devono andare a Palermo si fosse provveduto all'adduzione dei bacini dell'invaso Poma, per evitare che la diga che è stata creata per irrigare la zona agricola del partinicese venisse ad essere privata della necessaria quantità d'acqua per irrigare quelle zone.

Dobbiamo ricordare che la diga fu costruita grazie all'azione ed alla lotta dei contadini della zona di Partinico nel 1956 con il famoso sciopero che fu diretto dal sociologo Danilo Dolci e dai lavoratori della zona di Partinico. Essi allora furono arrestati e processati; la diga fu ultimata nel 1967 e subito dovemmo avvertire che a distanza di pochi anni il primo lotto già era quasi inefficiente, era ridotto ad un colabrodo: è questo il modo in cui vengono effettuati i lavori pubblici nel nostro paese!

Dobbiamo dire che la diga costituisce l'unico serio intervento a favore dell'agricoltura del partinicese, attività primaria di quelle popolazioni, e che la diga ha consentito l'irrigazione di vastissime zone. L'acqua della diga Jato è una leva decisiva per un nuovo sviluppo economico del partinicese fondato su una agricoltura nuova, moderna, industrializzata. Può consentire la possibilità di creare un vigneto ir-

riguo a tendone, e colture orticole e floricole, in serre ed in pieno campo, di agrumeti, di frutteti, un grande enopolio, una centrale ortofrutticola. Naturalmente, i lavoratori di quella zona non possono rinunciare a questa prospettiva.

L'importanza della diga è stata sottolineata da illustri economisti e studiosi, in particolare voglio citare Sylos Labini, che in un convegno ad Erice, in provincia di Trapani, sottolineava le possibilità di sviluppo agricolo e industriale offerte dalla diga nella zona del Partinico.

Il nostro vivo malcontento, onorevole sottosegretario, da che cosa trae origine? Oltre che dalla sua risposta, che non ci soddisfa, anche dalle inadempienze regionali e nazionali che vi sono in questa vicenda e che si tramandano da anni. Noi abbiamo degli interlocutori — gli amministratori del comune di Palermo — che sono gli stessi che sono responsabili del sacco di Palermo: da anni la città di Palermo è priva d'acqua. Ogni estate in maniera ricorrente ci sono scioperi e manifestazioni per la mancanza di acqua ed anche il Parlamento, recentemente, si è occupato di questa vicenda. La città di Palermo, diretta da un comitato di affari, è una città retta sulla base della speculazione edilizia selvaggia, del clientelismo e della corruzione; ogni anno vi sono, ripeto, scioperi e manifestazioni per avere l'acqua, ma nello stesso tempo si consente che i privati, i noti privati, i proprietari di 1.700 pozzi, possano vendere l'acqua che è un bene pubblico ad un prezzo che va dalle 16 alle 50 mila lire ad autobotte per rifornire la cittadinanza.

Abbiamo chiesto che siano requisiti i pozzi, che si metta mano alla rete idrica di Palermo, vecchia dei tempi dei Borboni, per cui il 40 per cento dell'acqua si perde. A ciò si aggiungano i fenomeni di abusivismo tollerati dall'amministrazione comunale di Palermo, una delle più corrotte che vi siano nel nostro paese; non a caso l'amministrazione comunale di Palermo non riesce ad avere, a distanza di anni dalle elezioni, una sua giunta per le lotte condotte all'interno del gruppo dominante.

Anche la magistratura ha aperto una inchiesta nel mese di gennaio di quest'anno sul problema dei pozzi privati e sul modo in cui viene comprata dall'amministrazione comunale l'acqua a Palermo.

Nel ribadire la nostra insoddisfazione per la risposta del Governo, chiediamo il mantenimento degli impegni che a suo tempo sono stati presi dal Governo e dalla Cassa per il mezzogiorno, quali l'impianto di sollevamento al terzo lotto, la canalizzazione al quarto lotto, la captazione ed il convogliamento dei bacini con termine nell'invaso al fine di assicurare l'acqua per la campagna di Partinico, pur soddisfacendo il bisogno delle popolazioni di Palermo, la forestazione e la difesa dell'invaso della diga dello Jato per impedire che ogni anno migliaia di metri cubi di terra franante si depositino nella diga con il pericolo di interrirla nel giro di qualche anno. Il finanziamento per la realizzazione della diga di Piano di Campo è, onorevole sottosegretario, una necessità, per cui chiedo cosa ne impedisca la attuazione; sappiamo che c'è un progetto, ma forse si vuole guadagnare ancora tempo per far sì che la Cassa per il mezzogiorno ed alcuni ambienti politici possano realizzare anche per questa diga quello che si è ottenuto con la diga Garzia, in cui si è consentito di percepire decine di miliardi a poche note famiglie siciliane, i cui nomi ricorrono spesso nelle pagine dei documenti della Commissione antimafia. Per l'esproprio dei terreni della diga Garzia, infatti, di fronte a valori medi di 14 milioni 320 mila lire per ettaro di vigneto, lo Stato italiano e i contribuenti italiani hanno pagato cifre superiori ai 30 milioni, per un totale complessivo di circa 23 miliardi.

Signor Presidente, onorevole sottosegretario, prendiamo atto della risposta, ma diciamo subito che torneremo sull'argomento nel caso che gli impegni assunti dall'onorevole sottosegretario non dovessero essere mantenuti.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Discussione del progetto di legge costituzionale: Postal ed altri; de Carneri ed altri; Riz: Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento (testo unificato approvato in prima deliberazione dalla Camera e modificato dal Senato) (221-679-1426-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, nel testo unificato approvato in prima deliberazione dalla Camera e modificato dal Senato, del progetto di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Postal, Piccoli Flaminio, Kessler e Pisoni; de Carneri, Ballardini, Cuffaro, Baracetti, Milano De Paoli Vanda e Millet; Riz: Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato, avvertendo che il gruppo parlamentare radicale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e senza limiti di tempo per gli interventi degli iscritti al gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VERNOLA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, riservandomi di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per lo interno.

DARIDA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo liberale voterà a favo-

re di questo progetto di legge costituzionale. Si tratta di un provvedimento in esecuzione dell'articolo 6 della Costituzione, per il quale, come è noto, la Repubblica garantisce con proprie norme le minoranze linguistiche.

Questo gruppo ladino residente nel Trentino rappresenta, dal punto di vista numerico, una quantità non rilevante. Tuttavia, il progetto di legge ha un alto significato politico perché vuole dimostrare come la convivenza tra gruppi linguistici diversi si affidi al riconoscimento della consapevolezza della identità di ciascun gruppo. Vale a dire che il ritrovamento e la tutela della identità di questi gruppi linguistici, alle cui spalle sta una tradizione autonoma, non sono motivo di chiusura, ma anzi rappresentano un argomento che rende più feconda la convivenza.

Dobbiamo anche dire che, per quanto riguarda questa popolazione, è già in corso da tempo un processo di assimilazione, per tanti versi assai significativo.

Questo provvedimento, quindi, si giustifica perché vi è questa tradizione culturale autonoma e vi è l'esigenza della sua difesa. Forse un diverso discorso si deve fare (nonostante talune tendenze) per altri gruppi che linguistici non sono, ma che sono semplicemente portatori di idiomi diversi da quello nazionale. Ma questo discorso lo faremo se e quando il problema si presenterà.

Per molti aspetti gli emendamenti apportati dal Senato al testo approvato a suo tempo dalla Camera sono migliorativi (*Interruzione del deputato Mellini*), anche se ho l'impressione che non si giunga ad una perfetta parità di garanzie e di tutela fra il gruppo linguistico residente nel Trentino e quello residente nella provincia di Bolzano.

Vorrei fare un solo rilievo in ordine all'articolato, che tuttavia non determinerà un cambiamento del nostro voto e non porterà alla formulazione da parte nostra di alcun emendamento. Si tratta di un rilievo sull'articolo 4, con il quale il legislatore (cioè noi) conferisce una delega al Governo: si potrebbe dire che manca una indicazione esplicita dei criteri infor-

matori e direttivi per l'esercizio della delega stessa. Tuttavia, si può rispondere a questa critica affermando che i criteri direttivi emergono dagli articoli precedenti e dalla volontà politica di strutturare e di rendere pratica questa garanzia della minoranza linguistica ladina.

Sempre a proposito dell'articolo 4, mi sembra che la competenza del legislatore ordinario non possa entrare a disciplinare materie riservate alla competenza del legislatore regionale. Per esempio, la materia attinente alla consultazione delle organizzazioni più rappresentative ladine, secondo il mio punto di vista, è sottratta alla iniziativa del legislatore ordinario, essendo riservata alla competenza legislativa regionale.

Detto queste cose, confermo il voto favorevole del gruppo liberale sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la normativa sottoposta alla nostra approvazione è molto peggiore di quella che è stata approvata dal Senato.

Vediamo le singole norme. L'articolo 1 prevede che le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscano la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento: su questa norma, il testo della Commissione non prevede mutamenti. Il testo approvato dal Senato era stato trasmesso al Presidente della Camera il 16 gennaio 1978 e si confidava che il provvedimento fosse votato, nelle forme previste dalla Costituzione, trattandosi di legge costituzionale, in termini tali da poter essere applicato nelle elezioni regionali del 19 novembre 1978, ma così non avvenne. Se tutto andrà bene, la normativa troverà applicazione fra cinque anni, nelle elezioni regionali dell'inverno 1983-84. Questo ci sembra grave; nelle elezioni che avranno luogo fra 12 giorni, non viene garantita la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento. Ancor più grave è che la discussione in

quest'aula avvenga proprio dodici giorni prima delle elezioni, quasi per ostentare disponibilità, da parte dei partiti di maggioranza, ad attuare principi che in realtà non hanno trovato tempestiva e positiva applicazione.

L'articolo 3 nel testo del Senato prevede che nelle adunanze degli organi collegiali e negli atti pubblici degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2, possano essere usate la lingua italiana e quella ladina. L'altro ramo del Parlamento aveva introdotto questa norma con un certo coraggio, cercando di eliminare la disparità di trattamento tra i ladini della provincia di Trento e quelli della provincia di Bolzano; ma nel testo che la Commissione sottopone all'esame di questa Assemblea, e che oggi dovremmo approvare, è previsto che nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali si possa usare indistintamente la lingua italiana o ladina — tante grazie: le persone di lingua ladina hanno sempre parlato ladino; e vorremmo forse proibirne loro l'uso? —, mentre per tutti gli atti pubblici degli enti locali la lingua deve essere quella italiana, con facoltà per gli enti stessi di usare congiuntamente anche la lingua ladina!

Onorevoli colleghi proponenti di questo nuovo testo, abbiate pazienza, ma debbo dirvi che è inutile prevedere tale facoltà in una norma costituzionale! La facoltà di tradurre un testo ufficiale italiano in lingua ladina già esisteva: non prendiamo in giro il prossimo! La facoltà di tradurre un testo italiano in lingua ladina (che poi non farebbe testo, secondo la proposta) era già prevista, ma la nostra lamentela per questo articolo va ben oltre. Ci chiediamo se qualcuno in quest'aula possa immaginarsi che, ad un certo punto, negli uffici degli enti locali, redatto obbligatoriamente in italiano un documento, un impiegato si dedicherà *ex post* alla relativa traduzione in ladino: abbiate pazienza! Questa opera di successiva traduzione è alquanto improbabile

Quindi, il risultato è che gli atti pubblici obbligatoriamente — secondo la vostra proposta — redatti in lingua italiana

resteranno solo in questa lingua. A voi sembra che questo significhi tutelare le minoranze? Da parte mia, devo dire sinceramente che non mi sembra che in questo modo venga tutelato il gruppo ladino in provincia di Trento.

Altra norma significativa è l'articolo 4, sul quale vi sarebbe da dire tanto, ma ho parlato ampiamente su questo argomento l'8 giugno 1977 e quindi richiamo quanto rilevato allora in punto di incostituzionalità di questa differenziazione del gruppo ladino di Trento rispetto a quello della provincia di Bolzano, cioè rispetto ad uno stesso gruppo etnico e linguistico nell'ambito della stessa regione.

Non starò a ripetermi, mi limito ad osservare che l'articolo 4 nel testo del Senato prevedeva che, nei casi in cui fosse leso il principio di parità dei cittadini di lingua ladina, fosse consentita la possibilità di fare ricorso ad un tribunale di giustizia amministrativa, assicurando cioè una determinata tutela in caso di violazione di quel principio. Questa norma è stata soppressa dalla Commissione. Ditemi, allora, in quale modo intendete tutelare i ladini della provincia di Trento. Nella provincia di Bolzano questa tutela c'è; è possibile ricorrere al TAR, quando questo sarà finalmente instaurato. Si tratta di una tutela espressamente prevista dall'articolo 92 dello statuto, cioè da una norma costituzionale, che per i ladini del Trentino, con la soppressione dell'articolo 4 del testo del Senato, cercate di escludere.

Onorevoli colleghi, devo dire che questa normativa proposta dalla Commissione e favorevolmente illustrata dal relatore, e le altre disparità di trattamento, mi sorprendono. Ripeto che riteniamo ingiustificato il fatto che nei confronti dei ladini della provincia di Trento, che abitano quindi nella stessa regione Trentino-Alto Adige, venga usato un trattamento differenziato rispetto a quello riservato allo stesso gruppo che vive nella provincia autonoma di Bolzano.

Aggiungo — anche questo va nuovamente ribadito — che le popolazioni interessate hanno sempre dichiarato di non volere rinunciare a nessuno dei benefici attri-

buiti ai ladini della provincia di Bolzano. Questo risulta da dichiarazioni scritte dai rappresentanti e da quelle sottoscritte dalle popolazioni stesse. Quindi, sia ben chiaro che, con questa normativa, non si segue la volontà della popolazione ladina della Val di Fassa.

Per noi queste non sono norme costituzionali che tutelino sufficientemente la minoranza ladina della provincia di Trento; per cui, a nome della *Südtiroler Volkspartei*, dichiaro che voteremo contro il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Pisoni. Ne ha facoltà.

PISONI. Signor Presidente, tutte le argomentazioni di carattere generale sono state già svolte in sede di prima approvazione dalla Camera. Ci troviamo, quindi, in seconda lettura, dopo che il testo è già passato al Senato, per cui quelli che sono i motivi...

RIZ. Costituzionalmente siamo in prima lettura.

PISONI. Sul piano formale, è vero che siamo in prima lettura; per quanto attiene, invece, al piano sostanziale...

MELLINI. Sostanzialmente siamo a metà della prima lettura.

PISONI. L'*iter* inizia ora e quindi, da questo punto di vista, siamo in prima lettura, ma nel merito della questione il dibattito si è già svolto in quest'aula in sede di esame di una prima stesura del provvedimento al nostro esame e quindi tutte le argomentazioni a favore di questa tutela, che si vuole dare ad un gruppo linguistico ed etnico, sono state già svolte, in particolare, per quanto riguarda la mia parte, dall'onorevole Kessler, all'intervento del quale rinvio.

Voglio soltanto sottolineare la dimensione europea che noi vogliamo dare a questi problemi. Quella alla quale noi tendiamo è un'Europa delle regioni, una

Europa delle autonomie, un'Europa in cui siano esaltate le individualità ma nella quale, accanto alla coltivazione della dimensione internazionale e del confronto con tutti i popoli nonché della capacità di espandersi oltre i confini della propria valle o della propria regione, vi sia però anche un apporto di proprie caratteristiche e della propria cultura.

Dobbiamo ora chiederci se nel testo al nostro esame siano trasferite queste idee o se non abbia ragione l'onorevole Riz, secondo il quale questo provvedimento non tutela a sufficienza i diritti della popolazione ladina; o se non abbia ragione l'onorevole Mellini, il quale ha proposto tutta una serie di emendamenti tendenti a sconvolgere l'attuale impostazione.

Che cosa vogliamo dare alle popolazioni ladine? La possibilità — a mio avviso — di conservare il loro patrimonio etnico, culturale e linguistico. Gli strumenti che qui andiamo a disporre sono sufficienti a questo scopo? Il fatto che si dica che gli atti ufficiali devono essere redatti in lingua italiana significa che si intende ridurre l'importanza della lingua ladina? Non mi sembra. Semmai, si può dire che, date le dimensioni geograficamente piuttosto limitate del problema, quello che importa è assicurare a queste popolazioni la possibilità di conservare il loro modo di esprimersi, di scrivere, di manifestare le loro idee. Non possiamo, però, pensare che per difendere la ladinità sia necessario imporre l'uso esclusivo di quella lingua con l'esclusione di tutte le altre. Sarebbe un'inutile coercizione, se vietassimo l'uso di altre lingue negli atti ufficiali o magari nelle scuole.

Proprio la scuola è l'istituto nel quale intendiamo soprattutto tutelare i ladini, garantendo la presenza di loro rappresentanti (oltre che nel consiglio regionale) negli organi di partecipazione scolastica e assicurando l'insegnamento della lingua ladina. È, infatti, la scuola il centro in cui la lingua si coltiva e può espandersi.

Mi sembra, questo, il fulcro su cui si basa l'intero provvedimento, che a me

non sembra sia così riduttivo come ha detto l'onorevole Riz. Anche l'articolo 3 è stato modificato soltanto nel senso che si è aggiunto che gli atti ufficiali devono essere redatti in lingua italiana.

Ritengo quindi che, tutto sommato, si possa condividere questo tipo di tutela di una minoranza etnica la quale, proprio perché si sentirà difesa, potrà maggiormente espandersi. Infatti, nella misura in cui l'uomo si sente in pericolo, tende ad accentuare certi toni, certi tipi di manifestazione; ad esaltare certi valori che vanno al di là di quelle che sono le tradizioni e la propria cultura. Nella misura in cui, invece, l'uomo si sente tutelato e difeso, si apre al confronto, proprio perché non ha più nessun timore di perdere la propria individualità.

Per quanto riguarda la soppressione dell'articolo 4 proposta dalla Commissione, penso che le argomentazioni del relatore, onorevole Vernola, possano essere condivise.

Siamo a conoscenza di un emendamento presentato dall'onorevole Ballardini il quale tende un po' a modificare lo attuale articolo 4 - ex-articolo 5 - per facilitare la elezione da parte dei comuni del loro rappresentante in quella che sarà la commissione per le norme di attuazione del provvedimento stesso. Fin d'ora ci dichiariamo favorevoli a questo emendamento, che ci pare semplificare un po' il tutto.

Signor Presidente, concludo questo brevissimo intervento annunciando di votare a favore dell'emendamento, rammaricandoci anche noi per non aver potuto approvare questa legge in tempo utile al fine di garantire la rappresentanza già fin d'ora al consiglio regionale. Penso che sarebbe stata volontà di tutti noi poter votare la legge - anche se poi fossero emanate le norme di attuazione e la legge elettorale regionale - al fine di garantire per il prossimo 19 novembre la ammissione di un rappresentante al consiglio regionale. I tempi, però, sarebbero stati veramente...

MELLINI. I tempi non li hai presenti. Non sai che c'è la seconda lettura e che, quindi, passeranno altri tre mesi?

PISONI. Ho detto che ci rammarichiamo e che quindi anche i tempi dei tre mesi, onorevole Mellini, sarebbero stati superati di gran lunga, perché, oltre questo, dovevamo predisporre le norme di attuazione, poi la legge elettorale regionale per garantirne l'attuazione pratica. Questo rammarico, quindi, è un rammarico reale, ma è un rammarico che avrebbe trovato ben difficile esaudimento in questi tempi, anche considerando la data di invio da parte del Senato del provvedimento stesso. Non saremmo riusciti comunque, a garantire neanche in questi tempi questa presenza. È un rammarico che noi speriamo di poter superare, augurandoci che un rappresentante di questi ladini venga comunque eletto nelle prossime elezioni che si terranno il 19 novembre. In questo modo, almeno questi avranno un loro portavoce all'interno del consiglio regionale, ed in futuro essi avranno la loro garanzia.

Queste sono strade aperte; non è la chiusura di tutto; non è la garanzia forse di tutte le prerogative, però è un avvio, è una porta aperta affinché questa comunità non abbia a sentirsi minacciata né abbia a perdere proprie prerogative. È una strada aperta anche per altre minoranze. Ed in questo senso è stata vista anche nella prima discussione qui alla Camera. E vogliamo augurarci che altre minoranze possano avere lo stesso tipo di tutela, lo stesso tipo di difesa (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole de Carneri. Ne ha facoltà.

DE CARNERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi esprimiamo rammarico per il fatto che il Parlamento non è stato in grado di approvare in tempo questa riforma costituzionale, in modo da consentire che il consiglio regionale del Trentino Alto Adige emanasse in tempo

utile una legge che consentisse alla minoranza linguistica ladina della Val di Fassa di essere rappresentata nel consiglio regionale e nel consiglio della provincia autonoma di Trento. Ci rammarichiamo tanto più perché — consentiteci di sottolinearlo, onorevoli colleghi — siamo stati noi comunisti i primi a sollevare questa questione e a dare inizio a questa iniziativa legislativa già nella scorsa legislatura, e siamo stati evidentemente presenti ed attivi anche in questa, insieme con il collega Ballardini. Quindi, avendo sollevato per primi la questione, è logico che saremmo stati interessati, non meno degli altri, ad un approdo positivo della stessa e, quindi, a consentire la esplicazione di questo diritto a favore delle popolazioni ladine del Trentino.

Detto questo però, onorevoli colleghi, non mi sembra giusto che questo testo, che ora viene all'attenzione dell'Assemblea, venga sottoposto ad una critica così corrosiva, demolitrice, come ha fatto or ora il collega Riz. Dico che nessun testo legislativo può vantare la perfezione, ma dobbiamo renderci conto che dobbiamo legiferare in un settore molto delicato e complesso; complesso perché si riferisce ad una realtà istituzionale e costituzionale come quella della regione Trentino-Alto Adige, la quale contiene le due province di Trento e Bolzano con ampi poteri: tutte istituzioni sulle quali ha un potere e un'incidenza determinante la questione etnica e linguistica. Vi sono rapporti fra i vari gruppi e non bisogna dimenticare la questione più concreta dei rapporti tra ladini del Trentino e ladini dell'Alto Adige.

Lo sforzo del legislatore era ed è stato quello di dare nella sostanza una parificazione di diritti ai ladini del Trentino nei confronti dei ladini dell'Alto Adige. È certo che nel formulare la legge non potevamo operare senza tener conto della profondissima e fondamentale diversità di struttura etnico-linguistica e istituzionale esistente fra la provincia di Trento e la provincia di Bolzano, essendo a tutti noto che nella provincia di Bolzano i due ter-

zi della popolazione sono di lingua tedesca. Questo elemento è predominante ed ha lasciato un'impronta fondamentale nella legislazione, nella struttura economico-sociale, civile e culturale di quella provincia.

Abbiamo dovuto orientarci nel senso di ideare e impostare una soluzione nuova e diversa, la quale nella sostanza attribuisce quanto meno parità di diritti ai ladini della provincia di Trento. Ma questa soluzione non era compatibile con una trasposizione meccanica del trattamento riservato ai ladini dell'Alto Adige in favore dei ladini del Trentino.

Per quello che riguarda i singoli interventi, vorrei esprimere un apprezzamento per l'intervento dell'onorevole Bozzi e nello stesso tempo deve essere chiaro, in riferimento all'articolo 4, che esso si riferisce alla commissione per le norme di attuazione, e che le norme di attuazione stesse concernono la parte spettante allo Stato. È chiaro che quando si tratta di elaborare una legge che prevede un sistema elettorale che consenta ai ladini del Trentino di essere rappresentati nel consiglio provinciale e regionale è la regione ad essere competente. Dobbiamo ricordare, comunque, che già una legge regionale attribuisce questo diritto e quindi legifera in favore dei ladini dell'Alto Adige. Quindi, da un punto di vista tecnico, questa perplessità mi sembra superabile proprio sulla base di un'attenta lettura del testo e sulla base dei precedenti legislativi.

Non vorrei, d'altra parte, che si creasse l'impressione che questa discussione abbia un sottofondo e una finalità elettorali; comunque, la realtà è che il Parlamento è impegnato in una serie di provvedimenti di portata e di natura talvolta drammatiche, senza dimenticare la dialettica che c'è stata tra le due Camere. Comunque, nel complesso penso che questo testo, oggi sottoposto alla nostra attenzione, sia positivo, tanto è vero che le associazioni ladine e i sindaci, nella sostanza, si dichiarano favorevoli ed hanno la preoccupazione fondata che il prov-

vedimento non sia operante nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda l'uso congiunto della lingua italiana e della lingua ladina, si è ritenuto giusto specificare che un atto pubblico di un comune — qualora ciò sia dal comune stesso ritenuto — debba essere espresso nella lingua italiana, che è la lingua ufficiale ai fini dei ricorsi giudiziari, ma anche contestualmente e parallelamente in lingua ladina, in modo da consentire la comprensione sia ai ladini, sia a coloro che ladini non sono perché in quella valle...

MELLINI. Non c'è scritto questo nel testo della Commissione!

DE CARNERI. ...ci sono anche cittadini che non conoscono il ladino; pensiamo agli appartenenti alle forze dell'ordine, eccetera.

Quindi, ritengo sia opportuno consentire al ladino che non conosce molto bene la lingua italiana di leggere nella propria lingua e nello stesso tempo consentire al cittadino che non conosce il ladino di leggere il testo della delibera comunale nella lingua italiana. Penso che sia una soluzione ragionevole, che non debba suscitare perplessità o, addirittura, scandalo.

Avviandomi alla conclusione, vorrei fare una notazione concernente la legge nel suo complesso. Capisco che possano essere mossi rilievi e formulati paragoni, anche se ribadisco che con la legge in esame i diritti della minoranza di lingua ladina del Trentino risultano perfettamente, fortemente, risolutamente tutelati. Comunque, polemica per polemica, fatti per fatti, mi sia consentito ricordare che quando si elaborò, onorevole Riz, un certo statuto da parte della commissione dei 19 — che lavorò per anni — si agì in una determinata maniera. Noi comunisti non eravamo, perché discriminati, presenti in detta commissione, mentre vi era ben presente, con propri rappresentanti, la *Südtiroler Volkspartei*, come era presente la democrazia cristiana, come lo erano altri partiti. Ebbene, per quale ragione, in quella sede, un partito come la *Südtiroler*

Volkspartei, che tende ad erigersi a paladino dei diritti delle minoranze, non ha portato avanti una battaglia, non ha insistito, con grande forza, sulla questione relativa ai ladini del Trentino? Perché i ladini del Trentino sono stati, in pratica, liquidati con un blando articolo, il 102, che contiene nei loro confronti una frase del tutto generica, mentre per i ladini dell'Alto Adige si è posta in essere una normativa particolareggiata? Vi è da chiedere anche questo. Così come vi è da dire che, in quel tempo, i ladini del Trentino sono stati sostanzialmente dimenticati.

A questo punto, dal momento che i fatti contano, rivendichiamo anche il merito di aver sollevato per primi, già da molti anni (nella scorsa legislatura), tale questione e di aver contribuito a portare avanti una discussione sulla stessa. Quindi, rilievi sì, critiche sì, ma ricordiamoci che sarebbe probabilmente stato necessario affrontare la questione in maniera più organica, quando il nuovo statuto sulla autonomia del Trentino-Alto Adige fu varato, in conseguenza dei lavori della commissione che ho ricordato.

Concludo affermando che la legge in esame ha un significato importante per quanto riguarda la normativa concernente la minoranza linguistica ladina del Trentino, ma ne ha anche uno più vasto, quello che giustamente rilevava l'onorevole Pisoni, nel senso che, lo si voglia o meno, a parte talune prescrizioni che si attagliano esclusivamente ad una realtà complessa come quella del Trentino-Alto Adige, la legge concerne anche altre minoranze linguistiche, le quali attendono che l'articolo 6 della Costituzione sia attuato. Possiede, dunque, un suo valore più vasto e rappresenta, in qualche modo, una sorta di punto di riferimento per una eventuale attività legislativa del Parlamento in ordine a tali minoranze. Tutto ciò senza voler forzare le cose, senza voler inventare minoranze, ma sottolineando l'oggettiva esistenza di un problema in materia. Tale problema sussiste per la Italia, ma sussiste anche per la Svizzera,

tanto è vero che la minoranza ladina della Svizzera ha notevoli poteri e grande autonomia.

Onorevoli colleghi, il problema delle minoranze è problema che esiste, e che, proprio in questi anni, sta approdando a soluzione, sta maturando, sta configurandosi sempre più come problema politico. Vorrei dire che una riappropriazione, sempre più evidente, da parte delle minoranze del proprio passato, della propria cultura, il rivivere criticamente la propria storia, costituisce una grande forza culturale. Penso che battaglie di rinascita e di rinnovamento non possano prescindere dal momento culturale che ho detto, da quella spinta che parte dall'interno dell'individuo e che costituisce un motore fondamentale per affrontare le difficoltà ed andare avanti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiariamo la nostra soddisfazione per il fatto che si discuta e — come ci auguriamo — si approvi questa legge. Siamo d'accordo sull'emendamento, cui si è pure riferito l'onorevole Pisoni, proposto dallo onorevole Ballardini. Auspichiamo che detta legge, una volta approvata in quest'aula, non sia più modificata e passi speditamente al Senato, in modo che tra qualche mese possa entrare in vigore, ponendo fine, in senso positivo, ad una legittima vertenza delle popolazioni ladine del Trentino. Ci auguriamo che essa costituisca un punto di riferimento — come ho già detto — per un'attività legislativa che riguardi altre minoranze (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta dell'8 giugno 1977, ebbi occasione di rilevare che, una volta accolto nelle varie sedi il principio della tutela della minoranza ladina, non vi è motivo serio per differenziare tale tutela per i ladini della provincia di Bolzano, rispetto a quelli della provincia di

Trento e, precisamente, della Val di Fassa. Questo era il punto centrale del dissenso del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale rispetto al testo presentato allora all'esame dell'Assemblea da parte della Commissione affari costituzionali.

Questo punto di dissenso non può essere ora modificato, perché le ragioni che esistevano allora rimangono anche rispetto al nuovo testo. In realtà, il problema dovrebbe essere affrontato alla radice, cioè alla luce dello statuto di autonomia, nel quale sono previste particolari tutele per le minoranze linguistiche. Soffermandoci, però, solo sul testo al nostro esame e non risalendo — come si dice — a monte, credo che dobbiamo rilevare due indizi contrastanti nelle modifiche introdotte dal Senato. Alcune di esse tendevano, infatti, a ridurre le differenze di trattamento tra i ladini della provincia di Bolzano ed i ladini della provincia di Trento, e l'onorevole Riz, ha ricordato uno di questi casi, quando ha parlato della possibilità di impugnazione di alcune delibere, che è previsto per i ladini della provincia di Bolzano; altre, invece, finivano per aggravare la differenza di trattamento tra le due minoranze.

Siamo, quindi, di fronte ad un testo che contiene delle sperequazioni, come il testo licenziato dalla Camera il 9 giugno 1977. Di conseguenza — come dicevo prima — il nostro atteggiamento non cambia: il problema resta aperto in tutta la sua interezza e non viene avviato a soluzione.

Oggi mi devo, piuttosto, domandare qualche cosa, dopo aver sentito ripetere discorsi che sono già stati tenuti nella precedente occasione in quest'aula. Il non voler riconoscere la parità di trattamento alle due minoranze deve essere interpretato come un nuovo indirizzo nella tutela delle minoranze linguistiche e, quindi, lo inizio di una revisione dei principi introdotti con l'accordo sull'Alto Adige, il cosiddetto « pacchetto »? Questo assumerebbe un significato politico, e non potrebbe non assumerlo.

È certo che la soluzione che si vuole dare non soddisfa ambienti locali, tant'è vero che si è arrestato l'iter del progetto di legge. Noi sappiamo benissimo — basta rivedere le date — quando furono presentate le tre proposte di legge che sono state prese a base per la discussione in sede di Commissione affari costituzionali e unificate per l'approvazione avvenuta il 9 di giugno. Sono state presentate nei primi giorni della legislatura e, così come in altri casi, la maggioranza avrebbe potuto mandare avanti subito questo provvedimento. Si tratta, in particolare, di un testo che aveva un sostegno molto ampio, poiché fin da allora avevano concordato su di esso la democrazia cristiana ed il partito comunista. Se lo avesse voluto, la maggioranza avrebbe quindi potuto mandare avanti il progetto di legge, non dico con la celerità che abbiamo visto in altri casi, ma almeno con una certa rapidità, a partire dal 9 giugno 1977.

È inutile, inoltre, tentare di nascondere dietro un dialogo tra Senato e Camera quella che è una contrapposizione tra partiti: si tratta di vedere se i partiti di maggioranza hanno voluto o meno mandare avanti questo progetto. E non lo hanno mandato avanti proprio in previsione delle elezioni, che verranno celebrate tra qualche giorno. Credo che il rammarico espresso sia da parte del partito comunista, sia da parte della democrazia cristiana dovrebbe piuttosto essere un *mea culpa* per il fatto che questi progetti non sono andati avanti.

Ora, se il progetto esaminato dalla Camera nel giugno del 1977 era tanto buono, non capisco perché non poteva avere anche l'approvazione del Senato. Questo ping-pong tra Camera e Senato trasforma in prima lettura questa che avrebbe potuto essere la seconda, con la conseguenza che l'iter è ancora tutto da fare. Bisognerà anche vedere se il Senato è disposto ad accettare il testo proposto dalla Camera; ovvero se, sotto il velo del dialogo tra i due rami del Parlamento, non si voglia ancora mantenere la sperequazione tra gruppo etnico ladino di Trento e gruppo

di Bolzano nei termini in cui è attualmente, senza neppure quel minimo di parificazione che viene riconosciuto attraverso il progetto di legge costituzionale che stiamo esaminando.

In questa situazione, onorevoli colleghi, non ho bisogno di annunciare quale sarà il nostro voto, né di entrare nel dettaglio delle singole modifiche. Alcuni emendamenti sono stati preannunciati, ma non sono stati ancora stampati: li vedremo quando saranno disponibili, e decideremo di conseguenza quale atteggiamento assumere, tenendo conto del fatto che ci troviamo su posizioni di netto dissenso, per ragioni che ho indicato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Scovacricchi. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il progetto di legge concernente norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento fu esaminato da questa Assemblea nei mesi di maggio e giugno del corrente anno. In quel dibattito tutte le parti politiche espressero, pur sotto angolazioni diverse, il loro parere sul contenuto degli articoli, che furono approvati a larga maggioranza; e il testo che ora ritorna all'esame della Camera è quello che il Senato ha modificato agli inizi di quest'anno.

La mia parte politica, pur non volendo riesaminare tutta la problematica del provvedimento, non può esimersi dal fare alcune osservazioni sul merito del provvedimento stesso.

Il problema delle minoranze linguistiche nel nostro paese non è nuovo, anzi è antico, direi come la sua storia. Anche quello dei ladini ha origini remote: esse sono state ampiamente illustrate nella relazione della proposta Postal-Piccoli. Ma, per quanto io ne sappia, coinvolgendo il loro studio anche il Friuli ladino, direi che, quanto alla sistemazione scientifica del fatto linguistico, esse risalgono al secolo scorso.

Il problema della minoranza ladina nel Trentino Alto Adige si collega strettamente a quello dei ladini della regione Friuli Venezia Giulia, nella quale tuttavia essi sono la stragrande maggioranza. Ciononostante, non possiamo loro disconoscere una tutela per ciò che attiene alla loro cultura e alla loro lingua, se è vero che pur essi appartengono al ceppo ladino. C'è chi, come Carlo Salvioni, discepolo di Graziadio Isaia Ascoli, mise in dubbio la suddetta loro condizione, ma eravamo nel 1918; e ragioni nazionalistiche e sentimentali ponevano allora in non cale queste distinzioni, a vantaggio di una unità globale che avrebbe dovuto, anche perché il ceppo ladino sconfinava nella Svizzera, stimolare il compimento psicologico del nostro Risorgimento.

Il fatto è che esiste una civiltà alpina, saldata da comuni tradizioni e da una comune parlata, andatasi peraltro corrompendosi dal crollo dell'Impero romano ad oggi, e dotata di una sua inconfondibile fisionomia con una estensione che va dal cantone dei Grigioni al Friuli, attraverso la Valtellina ed il Trentino-Alto Adige. Fu Graziadio Isaia Ascoli ad elaborare scientificamente la teoria dell'unità linguistica di questo piccolo universo ladino. Nel 1873 egli diede vita, infatti, alla rivista *Archivio glottologico italiano*, che nel primo anno fu interamente dedicata ai saggi ladini, riprendendo una tesi già balenata molti anni prima dall'Adelung, e proposta più chiaramente da Schneller, nella quale appunto venne esaminata tutta la fonetica della parlata friulana e dimostrata l'unità con il ladino, territorialmente esteso, come ho detto, fino alle sorgenti del Reno.

Ovviamente, se non si preservano dalla corruzione, e forse dall'estinzione, una lingua ed una cultura originali come queste, sviluppatasi — mi riferisco in specie al Friuli, ma il discorso può valere anche per il Trentino — in un'area da sempre considerata marginale nel contesto italiano, ma in realtà situata in posizione cruciale per la storia della cultura europea, un altro cospicuo patrimonio, signor Presidente, andrà disperso o rimarrà appannaggio di pochi cultori. E quando al-

ludo a questo patrimonio, mi riferisco anche al canto, ai proverbi, al folklore, che i giovani non assimilano dalla scuola e che non trovano spazio nella realtà socio-economica esterna, appiattita dall'industrialismo, dall'urbanesimo, dal consumismo e dai *mass media*. Si potrebbe aggiungere che la scuola stessa si è sempre dimostrata refrattaria ai valori culturali di base o regionali, per una strana sorta di pudore municipale; mentre rimane disattesa la stessa risoluzione dell'UNESCO del 1951, che raccomanda esplicitamente l'uso della lingua materna degli alunni come base per la successiva espansione didattica.

Anche quando parlo di folklore, di villette o altro, che taluni vorrebbero relegare nella soffitta delle anticaglie, devo osservare che essi sono ricchi di valori di grande pregio, distillati nei secoli (la lingua ladina prese forma nel '300) da una mentalità e da un buon senso comune e morale, che spesso non ritroviamo nella civiltà urbana; se è vero, ad esempio, che Carlo Ginzburg se ne serve a piene mani per rintracciare e studiare alcuni filoni della cultura popolare europea del 1600 e del 1700.

Ecco perché dicevo che il problema al nostro esame si collega strettamente a quello che si dovrà risolvere in Friuli, dove tuttavia, come in altre zone di confine, esistono più varietà di parlate, dotate di una propria identità, conseguente alle particolari vicende storiche locali.

Per queste ed altre ragioni — dice giustamente il senatore Murmura, presentando la sua relazione al Senato — Governo e Parlamento, coerentemente ad un costante comportamento tenuto negli ultimi anni, vanno introducendo nel diritto positivo una serie di norme esaltanti e realizzanti le libertà delle minoranze linguistiche e dei gruppi etnici, respingendo ogni forma di ceppi culturali e linguistici, facendo dell'Italia un punto di riferimento per molti altri Stati.

Non entro nel merito dei singoli articoli: mi pare che essi, con le modifiche apportate, garantiscano i diritti inerenti

alla minoranza di cui trattasi, nello svolgimento del suo ruolo politico e sociale.

Vorrei osservare, a proposito di quanto ebbe a dire il collega Riz, pur convenendo con lui sulle osservazioni circa la necessità di attuare il disposto costituzionale di cui all'articolo 6, che il suo progetto di legge, da lui così vivacemente sostenuto, non interpretava necessariamente in quanto a strumenti e a criteri generali il suddetto disposto, perché, come affermavano gli onorevoli de Carneri e Kessler, allora non tutte le minoranze hanno diritto a fruire dello stesso trattamento, data l'obiettivo diversità delle rispettive situazioni.

A noi preme, inoltre, che con questo provvedimento non si inneschi un processo di revisione del pacchetto inserito nella legge costituzionale n. 1 del novembre 1971, che consideriamo inalterabile e che rappresenta veramente un disegno di pacificazione esemplare sulla scia dell'accordo De Gasperi-Grüber. Quella legge costituì un notevole passo avanti sulla via della pacificazione e della stessa unità nazionale, dopo la tenace negazione di ogni forma di autonomia operata dal fascismo, che ignorò la presenza delle minoranze di ogni tipo, soprattutto dopo il tentativo di preparare l'annessione alla Germania nazista di quelle terre con la costituzione dell'*Alpenvorland*, seguita all'armistizio dell'Italia. Crediamo, invece, che la legittima ansia delle popolazioni trentine di lingua ladina sulle quali non è giusto, come si è fatto in base a pronunciamenti dei consigli comunali della Val di Fassa che rivendicavano principi e non si riferivano a particolari meccanismi di attuazione, fare discorsi strumentali e fuorvianti. Crediamo invece che, così come già attuato da tempo in Svizzera e ricordato ora dal collega de Carneri per la sua minoranza ladina, abilitata ad usare ufficialmente la quarta lingua nazionale, questo provvedimento sodisfi le attese delle popolazioni interessate, nonostante il parere contrario dei deputati della *Südtiroler Volkspartei*, riconoscendo loro uno *status* di dignità sistematicamente negatogli, vivificando e talora riscoprendo valori ed energie pre-

ziose e rafforzando lo stesso sistema democratico della nostra Repubblica.

Sempre in relazione a quanto dicevo prima sul pacchetto, noi siamo contrari, discordando pienamente da quanto mi risulta sostenga in varie sedi locali la stessa democrazia cristiana, alla provincializzazione della scuola nella provincia di Trento. La provincia potrà semmai, avvalendosi degli strumenti di autonomia, istituire corsi di aggiornamento e di qualificazione degli insegnanti, senza sottrarre la scuola stessa alle competenze dello Stato; il che, nella fattispecie, non può trovare ragione di accoglimento. Non capisco inoltre la logica dell'intervento del collega Pazzaglia, nel quadro delle sue opinioni politiche.

Ma consentitemi, infine, onorevoli colleghi, che, una volta approvata questa legge, si realizzi un auspicio che io formulo con tutta convinzione: che il Parlamento si decida a considerare l'esigenza di salvaguardare e sviluppare tutte le lingue e le culture minoritarie del territorio della Repubblica, in ossequio al dettato costituzionale cui prima accennavo, e in particolare ad accelerare l'esame delle proposte di legge sull'argomento, già presentate alla Camera. Ci vorrà, al limite, una legislazione organica che si faccia carico di questo grande problema, che non si misuri col metro quantitativo, ma giuridico e quindi civile. Ci sono in Italia (e mi pare esista una proposta, non so come strutturata, dei radicali a tal proposito, credo la n. 662, che risale all'inizio della legislatura) lingue riconosciute a livello scientifico, come la francese, la tedesca, l'albanese, la catalana, l'occitano-provenzale, la sarda, la ladina (del Friuli e del bellunese, sulla quale ci sono due proposte di legge, una mia e una del collega Baracetti del gruppo comunista), la slovena, la serbo-croata e la greca o grecana. Ricordo a questa Assemblea, a titolo di esempio, che il consiglio comunale di Livinalongo nel bellunese, ai confini della provincia di Trento, è in perpetuo conflitto con il prefetto, perché delibera e discute in ladino, che due anni or sono Sappada, sempre in provincia di Belluno, decise, in sede di

consiglio comunale, di denominarsi Plo-den e cambiò addirittura la segnaletica stradale. Il tutto fu però legittimamente annullato, alla luce della vigente normativa, con atto d'imperio del prefetto. Ricordo ancora che a Savogna d'Isonzo ci sono via Impero e vie consimili, perché si vuole l'adozione dello sloveno e non si definiscono intitolazioni sostitutive. Ricordo, infine, che quando lo *speaker* dell'aeroporto di Alghero annunciò poco tempo fa i voli in sardo e in catalano, oltre che nelle altre lingue di rito, egli fu colpito da provvedimenti disciplinari, ribaditi poi dalla magistratura cui era ricorso. Gli è che al fondo di questi episodi — e ce n'è di innumerevoli — esiste una incoercibile propensione, una volontà genuina dei cittadini, che si sentono protagonisti dei loro destini come comunità differenziate, gelose di una loro particolare identità, che intendono gestire autonomamente.

Questo provvedimento deve, quindi, rappresentare un punto di partenza, non un traguardo definitivo, né dev'esserci la paura di stravolgimenti che intacchino la unità del paese. La quale, proprio dalla tutela di tutte le minoranze interessate trae, come dicevo, linfa e cemento al suo modo di essere e di perpetuarsi.

Con questo auspicio e in questo spirito, signor Presidente, onorevoli colleghi, i socialdemocratici sono lieti di esprimere il loro vivo consenso al progetto di legge costituzionale al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ballardini. Ne ha facoltà.

BALLARDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ripeterò le ragioni generali ed anche i motivi di fondo che hanno giustificato l'appoggio tradizionale che il gruppo socialista ha sempre dato a queste rivendicazioni delle minoranze; non ripeterò l'interessante discorso che ha fatto testé l'onorevole Scovacricchi, che ha dato motivazioni di ampio respiro a questo provvedimento, non perché non le condivide, ma perché già abbiamo avuto occasione di svolgerle in precedenza quando, oltre che dei ladini, si discusse più

volte in maniera appassionata ed impegnata di altre minoranze linguistiche, etniche e culturali, che vivono dentro i nostri confini. Aggiungerò anch'io la constatazione che rispetto a questo problema, relativamente minore dal punto di vista quantitativo, arriveremo in ritardo in relazione all'appuntamento elettorale, perché il testo al nostro esame contiene anche una garanzia di carattere elettorale che sicuramente non potrà avere effetto per le elezioni del prossimo 19 novembre, ma per le prossime, cioè fra 5 anni. Mi pare che questo rammarico, che certamente è comune, debba essere accompagnato da una qualche riflessione sulle ragioni per cui arriviamo ad adottare questo provvedimento con un simile ritardo.

Mi pare innanzitutto che sia doveroso ricordare che la comunità ladina della Val di Fassa, pur esistendo da tempi remotissimi, ha tuttavia manifestato una consapevolezza della sua omogeneità e del suo rilievo culturale ed etnico solo in tempi relativamente recenti. Ricordo, infatti, che sinò all'inizio degli anni '70 la comunità ladina della Val di Fassa viveva frammita alla comunità italiana, mentre la lingua veniva usata nella vallata e qualche associazione esisteva, ma con un carattere più folcloristico che etnico-culturale o linguistico. Solo all'inizio degli anni '70 questa comunità ha cominciato a manifestare la sua presenza e a far emergere con vivacità le sue rivendicazioni. Per la verità vi è stata una risposta abbastanza tempestiva a queste esigenze da parte del mio partito come anche di altri partiti della sinistra. Anche nella precedente legislatura — come ricordava il collega de Carneri — vi fu una iniziativa legislativa per dar corso a queste rivendicazioni, ma purtroppo i tempi di valutazione a livello politico di questi problemi e le procedure (trattandosi di una legge costituzionale) sono tali per cui arriviamo oggi fuori tempo, rispetto ad una scadenza elettorale.

Che il rammarico per questo ritardo sia presente in tutta l'Assemblea è abbastanza comprensibile, ma che il rimprovero per questo ritardo ci venga dall'onorevole Riz mi pare un po' eccessivo. Lo

dico senza cattiveria, poiché, se andiamo a vedere i numeri delle proposte di legge sulle quali discutiamo, vediamo che l'ultima è proprio quella dell'onorevole Riz.

Per quanto riguarda il merito, vorrei soffermarmi un istante (poiché ritengo sia necessario dire tutto ciò che va detto fino in fondo) su un aspetto del problema già rilevato da diversi colleghi intervenuti in questa discussione, in particolare dal collega Bozzi e, con una severità ancora maggiore, dagli onorevoli Riz e Pazzaglia. Mi riferisco al fatto che con questa legge non si realizza la parità di trattamento fra i ladini della provincia di Trento e quelli della provincia di Bolzano. È vero: mi pare sia difficile negare questa realtà. Se volessimo realizzare questo *status* di totale parità, bisognerebbe pensare ad una riforma istituzionale abbastanza vasta. Si tratta di una vecchia idea attorno alla quale si è discusso molto, ma poco si è fatto: cioè quella di costituire una vera e propria provincia ladina, magari inserita nella regione Trentino-Alto Adige, ma con una sua omogeneità istituzionale, oltre che territoriale.

Se noi oggi, modificando lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, dovessimo estendere ai ladini della provincia di Trento esattamente le garanzie, i diritti e le prerogative previsti per quelli della provincia di Bolzano, non avremmo ugualmente risolto il problema perché resterebbero comunque sempre esclusi i ladini della provincia di Belluno. Se vogliamo sollevare questo problema, dobbiamo dunque non muovere delle censure e delle critiche a questa legge per ciò che essa contiene, ma bisogna impostare la soluzione del problema in termini istituzionali ben più vasti, riconoscendo che questa legge è insufficiente perché opera in un quadro istituzionale che non è all'altezza del compito. Quindi, bisognerebbe fare una provincia ladina che scorpori una parte della provincia di Bolzano, di Trento e di Belluno, divenendo un organismo più omogeneo dal punto di vista della ladinità.

Per la verità, a questo tipo di problemi, era stata prospettata una soluzione subordinata: ricordiamo benissimo che, non molti anni fa, la prima rivendicazione del movimento ladino della Val di Fassa non fu quella di avere una modifica del suo *status* all'interno della provincia di Trento, ma fu quella di chiedere una annessione alla provincia di Bolzano. Non vi è dubbio che, se questo fosse avvenuto, avrebbe realizzato un trattamento di assoluta parità fra i ladini della Val di Fassa e quelli della Val Gardena o della Val Badia. Infatti, senza bisogno di modifiche istituzionali, ma con una semplice modifica del territorio delle due province, si sarebbe ottenuto il risultato migliore.

È chiaro che la provincia di Bolzano, caratterizzata da un certo pluralismo linguistico, è tutta strutturata e dimensionata nelle sue attrezzature amministrative in modo tale da tener conto di questa diversità di lingue. La provincia di Trento è invece monolingvistica: inserire in essa un trattamento differenziato, un ordinamento differenziato per una minoranza come quella ladina della Val di Fassa è certamente una questione che pone problemi anche di natura pratica ed istituzionale.

Onorevole Riz, è giusto che venga anche detto perché non è stato possibile adottare una misura di modifica territoriale tra le due province di Trento e Bolzano: vi sono state resistenze anche in provincia di Trento ma — diciamo la verità — la prima ad opporsi ad una modifica di questo genere è stata proprio la *Südtiroler Volkspartei*, perché un'ipotesi siffatta avrebbe modificato i rapporti proporzionali tra le popolazioni dei diversi gruppi linguistici, con probabili turbamenti di certi equilibri di potere. Non è giusto dunque rimproverare a questo provvedimento il mancato conseguimento di un obiettivo che avrebbe potuto essere raggiunto in altro modo (forse più corretto, da molti punti di vista), mentre non è stato perseguito anche (pur se non solo) per l'opposizione della *Südtiroler Volkspartei*.

Mi perdoni l'onorevole Riz se mi richiamo ancora ad una sua obiezione circa una modifica recata dalla Commissione al testo adottato dal Senato, all'articolo 3. Mi sia consentito ripetere argomenti già usati da altri colleghi: l'impostazione rigorosa di una perfetta parità nell'uso delle due lingue, sia nel linguaggio corrente sia negli atti pubblici, con la presenza parallela costante ed obbligatoria in ogni caso delle due lingue, ha come presupposto la concezione della lingua quale bandiera: nel massimo rispetto da assicurare all'attaccamento naturale di ogni individuo per la propria lingua madre, ritengo che non sia giusto né corretto (ed anche politicamente pericoloso, pur se non in questo caso, certamente) trasformare questo naturale legame tra individuo e lingua madre in un rapporto sacrale, conferendo al linguaggio il significato di un simbolo che riassume sentimenti, tradizioni ed animosità. Una lingua è uno strumento di umana espressione e come tale va trattata in questi casi. Se consideriamo la lingua uno strumento attraverso il quale compiere determinati atti pubblici, dobbiamo inevitabilmente prevedere che il testo redatto in una lingua possa risultare in conflitto con quello redatto in lingua diversa. Questi conflitti devono essere risolti in qualche modo: ecco il significato della modifica prevista dalla Commissione affari costituzionali, secondo la quale in caso di conflitti fa testo la versione in lingua italiana. È a questa dimensione che va ricondotto il problema relativo all'articolo 3, privandolo degli aspetti più drammatici, gravi, solenni, importanti che gli sono stati conferiti.

Signor Presidente, aggiungerò alcune considerazioni sull'articolo 4 ed in tal modo si considererà svolto l'emendamento che ho presentato, sul quale ho visto con soddisfazione convergere i consensi dei colleghi Pisoni e de Carneri, cui mi auguro si aggiungano quelli della Commissione e dell'Assemblea. Come ricordava l'onorevole Bozzi, l'articolo 4 prevede una delega legislativa al Governo per l'emanazione, con decreti legislativi, delle norme di attuazione del provvedimento costituzionale in

esame. È un momento di grande delicatezza; un momento, questo, più importante — direi — della stessa legge che stiamo per votare, perché in essa affermiamo dei principi, ma poi occorre vedere come essi verranno tradotti in norme operative. Abbiamo una lunghissima esperienza in questo campo e sappiamo quante volte è accaduto che ottimi principi costituzionali sono stati tradotti in norme di attuazione che hanno finito per tradire quei principi stessi, per svuotarli, per travolgerli. Su questo penso di poter essere d'accordo, almeno in una occasione, con l'onorevole Riz.

Ecco l'importanza dello strumento consultivo del quale il Governo deve avvalersi per la formazione di questi decreti, soprattutto perché esso deve essere l'espressione reale delle popolazioni ladine interessate.

Nel testo della Commissione vi è uno sforzo tendente a questo risultato, laddove si afferma che dei sei membri che compongono questa commissione consultiva, tre devono essere di nomina governativa, uno di nomina della regione Trentino-Alto Adige e due nominati dalla giunta provinciale; di questi ultimi due, uno deve essere designato dopo aver consultato le organizzazioni ladine della valle e l'altro scelto su designazione dei sette comuni interessati. Sembra che la procedura per la nomina di questo membro sia, dal punto di vista tecnico, inopportuna. Questo perché, se i sette comuni dovessero designare concordemente un unico candidato non sorgerebbero problemi: il presidente della giunta provinciale non dovrebbe infatti fare altro che nominare il designato; ma se per caso — ipotesi limite ed opposta — i sette comuni dovessero ciascuno indicare un candidato diverso, il presidente della giunta provinciale si troverebbe a dover scegliere tra i sette designati.

In questo caso i pericoli sarebbero molti. Innanzitutto il disagio del presidente della giunta provinciale che deve scegliere fra le designazioni diverse dei vari comuni, poi la possibilità che lo stesso utilizzi maliziosamente la diversità di designazioni. Per questo, sembra forse più

opportuno risolvere questa designazione con un meccanismo più semplice, che è quello proposto con il nostro emendamento. Secondo la nostra proposta, questo membro della commissione dovrebbe essere designato attraverso la convocazione di una assemblea dei consiglieri dei sette comuni interessati fatta dal presidente della giunta provinciale. Questa assemblea, presente la maggioranza dei membri, dovrebbe designare a maggioranza un unico candidato, che sarebbe poi nominato formalmente dal presidente della giunta.

È stata espressa qualche preoccupazione su questa procedura un po' anomala di una assemblea di consiglieri di comuni diversi, avanzando il timore che essa possa costituire la istituzionalizzazione di un organismo che non esiste nel nostro ordinamento.

Ritengo che questa preoccupazione possa essere superata sulla base della considerazione che non si tratta di un organismo istituzionalizzato, ma soltanto di una consultazione *una tantum*, per la formazione di questa commissione chiamata ad esprimere pareri sulla emanazione di provvedimenti adottati una volta per sempre.

Con queste osservazioni e nell'augurio che il nostro emendamento possa essere accolto dall'Assemblea, preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, quando, esaminando per la prima volta questi progetti di legge, nel prendere la parola a nome del gruppo radicale, ne sottolineai il carattere avaro di concessioni e di riconoscimenti di quei diritti che non rappresentano una graziosa elargizione nei confronti della minoranza ladina, ma l'attuazione di quel preciso impegno costituzionale stabilito dall'articolo 6 della Costituzione.

La sorte successivamente incontrata da questo disegno di legge al Senato e quella che probabilmente avrà anche qui, al

termine del nuovo esame, sembrano agguagliare alla prima una ulteriore preoccupazione, quella di un atteggiamento diffidente delle forze politiche le quali, con il metodo che ormai è proprio di questa maggioranza (quello della dilazione, usata come arma da adottare ogni volta che non si vogliono affrontare i problemi e ogni volta che essi suscitano difficoltà per le forze politiche che della maggioranza fanno parte), potrebbero credere di « risolvere » anche questo problema.

È stato già detto che questo progetto di legge, che ha il suo punto centrale nel tentativo di risolvere il problema della rappresentanza ladina in seno al consiglio regionale e al consiglio provinciale di Trento, non sarà approvato in tempo utile per poter trovare applicazione nelle elezioni regionali del 19 novembre prossimo. Il collega Pisoni diceva che questo era un fatto scontato, dato che la procedura costituzionale è indubbiamente piuttosto lunga: indipendentemente dalle modifiche che ora vengono proposte, difficilmente si sarebbe comunque potuto fare in tempo.

A proposito dei tempi che si è voluto dare all'*iter* di questo disegno di legge, bisogna parlare chiaro e smentire l'affermazione secondo cui non sarebbe stata comunque reale la prospettiva di poterlo applicare in queste elezioni, soprattutto per quanto riguarda la norma che assicura una rappresentanza in consiglio regionale alle popolazioni ladine della provincia di Trento. Diversamente la pensava il relatore di questo progetto di legge nell'altro ramo del Parlamento, il senatore democristiano Murmura, il quale, come risulta dagli atti del Senato, affermava di non poter « quindi che augurarsi che il provvedimento trovi approvazione anche presso l'altro ramo del Parlamento in tempo tale da consentirne l'entrata in vigore per il rinnovo del consiglio regionale ».

Questo ci veniva detto l'11 gennaio 1978, data in cui il provvedimento fu approvato dal Senato con le modifiche di cui poi parleremo: da allora ad oggi, vi sarebbe stato tutto il tempo per l'approvazione del provvedimento in prima e in seconda lettura, pur rispettando, natural-

mente, l'intervallo di tre mesi previsto dalla Costituzione per questi casi.

Sappiamo che quando c'è, come si dice, l'accordo delle forze politiche, i provvedimenti possono « passare » assai rapidamente: la legge sul finanziamento pubblico dei partiti fu approvata con tanta rapidità da battere ogni *record* e anche altre leggi sono state approvate più o meno in tempi analoghi.

Ora, per quanto riguarda il provvedimento in esame, non possiamo non preoccuparci e sarà bene fare qualche calcolo, affinché non sorgano equivoci: questo provvedimento, approvato dalla nostra Assemblea l'8 giugno 1977 e modificato dal Senato l'11 gennaio 1978, se sarà approvato con ulteriori modifiche rispetto al testo approvato dal Senato, dovrà tornare ancora presso l'altro ramo del Parlamento per esservi di nuovo approvato, per esaurire la prima lettura; poi, decorso il termine dei tre mesi, inizierà la seconda lettura.

Il problema mi pare, quindi, che rischi di essere non tanto quello della sua applicazione in queste elezioni regionali del Trentino-Alto Adige, quanto quello che questa questione — e non è escluso — si riproponga per le elezioni del Trentino-Alto Adige di qui a cinque anni. Infatti, se i tempi sono stati così lenti quando incalzava — diciamolo chiaramente — anche la volontà delle parti politiche di non dispiacere a questa porzione degli elettori, interessata a queste elezioni, noi possiamo essere certi che, all'indomani di questo nostro voto, che ci vedrà a metà strada della prima lettura, probabilmente ancora una volta i tempi rallenteranno e i ladini della Val di Fassa faranno a tempo a vedere ancora operata nei loro confronti l'opera di erosione delle loro caratteristiche culturali; e non si tratta soltanto della questione della lingua, poiché certamente vi sono problemi gravi che riguardano una erosione di carattere sociale nei confronti di queste popolazioni, che sono state fatte oggetto negli ultimi tempi (è vero che hanno — diceva il collega Ballardini — negli ultimi anni manifestata una maggiore coscienza della propria identità cul-

turale e linguistica, ma la realtà è che il comportamento del Governo e del sottogoverno nella regione, li ha certamente spinti ad assumerla; certo, c'è stata una collaborazione in questo senso. Ma una collaborazione di che genere? Attraverso quell'opera di assalto a questa Val di Fassa) delle speculazioni più sporche, più sordide del sottogoverno democristiano (la Fassa Laurina: queste operazioni che tendevano a spostare il turismo, questa speculazione edilizia selvaggia nella valle): evidentemente questi sono fatti che richiedono una forma di difesa da parte delle popolazioni e spingono certamente queste popolazioni a ritrovare in sé stesse, nella propria identità, anche gli strumenti per resistere a queste forme di attacco, tendenti a snaturare la loro identità, la identità della loro comunità, oltre la identità culturale; perché la identità culturale è anche un mezzo per combattere contro questi diversi assalti da parte della speculazione, da parte degli interessi che premono nei confronti di queste popolazioni).

Ebbene, questo dunque è il problema dei tempi, sul quale dovremo tornare, perché anche quando la questione è stata discussa a maggio — quindi con grave ritardo — nella Commissione affari costituzionali della Camera, non si era disperato da parte di altri colleghi che facevano parte di quella Commissione — se non sbaglio, proprio da parte del collega de Carneri — della possibilità di giungere tempestivamente alla approvazione, perché i tempi non si consideravano ancora bruciati per poter vedere di arrivare ad una rapida approvazione del progetto di legge nel testo stesso approvato dal Senato, come sosteneva allora il collega de Carneri, che oggi non sostiene più questa tesi, perché oggi evidentemente è stato convinto dalle diverse posizioni; e, di conseguenza, è solo successivamente, è tra il maggio e il giugno (poi torneremo su questo punto, su che cosa ha significato questo lasso di tempo fra il maggio ed il giugno) che si è arrivati a determinazioni diverse e si è deciso che oramai non c'era più fretta, perché tanto non si faceva a tempo a far passare questa legge, a farla diventare

legge dello Stato, norma costituzionale dello Stato prima delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e provinciale.

Questo problema dei tempi va sottolineato, perché noi siamo convinti che non si tratti di tempi tecnici, perché noi siamo convinti che non si tratti semplicemente di una lentezza, di una scarsa assiduità dei nostri lavori e, quindi, di una scarsa spinta a far presto, che sia puramente casuale. Siamo convinti che tutto ciò risponda ad un preciso atteggiamento; non si vuole evidentemente che si realizzi tempestivamente questo strumento, sia pure minimo e insufficiente, che possa dare a queste popolazioni la possibilità di svilupparsi con autonomia e di avere uno strumento politico. Infatti, una disposizione di questo tipo è una disposizione che in qualche modo rafforza questa capacità di organizzarsi come comunità e di esprimersi politicamente in maniera autonoma nella vita della provincia e della regione.

Di conseguenza dobbiamo ritenere che le forze politiche, che hanno operato in tal senso, abbiano in qualche modo convenuto sull'opportunità di prendere tempo e di rimandare l'approvazione di questo provvedimento.

Passando al merito della proposta dobbiamo ricordare le nostre preoccupazioni in ordine al contenuto della proposta stessa in riferimento alla sua insufficienza ed avarizia; ritengo che così si debba definire questo atteggiamento nei confronti delle minoranze in genere e non soltanto della minoranza ladina della provincia di Trento. Riteniamo che le nostre preoccupazioni siano fondate anche in riferimento alle motivazioni con le quali si è cercato di tornare indietro rispetto alle decisioni del Senato, che avevano, in qualche modo, migliorato questo provvedimento.

Infatti, il testo del Senato era decisamente migliore rispetto a quello varato in quest'aula, in quanto prevedeva delle norme di maggior salvaguardia, un'accentuazione del carattere ladino nelle scuole e, per quello che riguardava l'uso della

lingua ladina nelle assemblee e negli uffici degli enti locali, indubbiamente introduceva delle disposizioni che, se non perfette, rappresentavano almeno un passo avanti rispetto al testo varato dalla Camera.

Che cosa è avvenuto a questo proposito? È certamente allarmante il cambiamento degli atteggiamenti che si è verificato rispetto alle norme che sono state approvate dal Senato e che ora, con la proposta della Commissione, rischiamo di vedere cancellate o snaturate. Cosa è avvenuto?

Ho già ricordato l'atteggiamento e le parole usate al Senato nel corso della discussione in riferimento alla rapidità e alla possibilità di arrivare ad un'approvazione di questa proposta di legge in tempi utili per queste elezioni.

Al Senato sono state dette altre cose da parte del Governo e da parte delle forze politiche per quello che riguarda queste modifiche, rispetto alle quali oggi il Governo e i partiti della maggioranza ritengono di poter decidere in maniera diversa e dimenticare ciò che è stato detto qualche mese fa.

Il sottosegretario Buzzi, parlando al Senato l'11 gennaio 1978, sottolineava la importanza della norma di cui all'articolo 4, relativa al ricorso, da parte dei rappresentanti provinciali, al tribunale amministrativo della provincia di Trento.

Non dobbiamo cadere nell'equivoco in cui vogliono farci cadere il relatore e molti dei colleghi che sono intervenuti in questa sede e in Commissione; si tratta semplicemente dello spostamento della competenza per la disposizione dell'articolo 92 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, applicabile a tutte le minoranze linguistiche e quindi anche alla minoranza ladina della provincia di Trento. Sull'articolo 4 il Governo era favorevole e ne sottolineava l'importanza. Soltanto il senatore Vettori della democrazia cristiana mostrava qualche perplessità su questo articolo 4. Nel complesso, però, si dichiarava favorevole alle modifiche apportate dal Senato al testo della Camera.

In sede di Commissione affari costituzionali della Camera, nella seduta del 17 maggio 1978, il collega de Carneri riteneva indispensabile, per ragioni giuridiche, politiche, etniche e storico-culturali, l'articolo 4 formulato dal Senato, quello cioè relativo alla possibilità di ricorso al tribunale amministrativo di Trento, anziché a quello di Bolzano, per la tutela delle minoranze. Debbo dare atto al collega de Carneri di essere stato l'unico ad inquadrare chiaramente il contenuto dell'articolo in questione, tendente a sottrarre alla sezione del tribunale amministrativo di Bolzano la competenza a decidere degli atti lesivi della parità dei cittadini di lingua ladina della provincia di Trento.

Nella seduta successiva, per altro, tale atteggiamento dell'onorevole de Carneri si attenuava. Infine, nella seduta del 24 maggio 1978, il gruppo del partito comunista riteneva di dover aderire all'emendamento soppressivo di quell'articolo 4 cui il collega de Carneri aveva espresso un così fermo e deciso consenso.

Evidentemente vi è stata una serie di mutamenti di atteggiamento. Indipendentemente dal merito — di cui parleremo — delle questioni sulle quali si è verificato tale mutamento di atteggiamento, il complesso delle giustificazioni che vengono addotte in ordine al problema che noi giudichiamo nodale, quello della disparità di trattamento tra i ladini delle tre province in cui esistono minoranze linguistiche ladine (Bolzano, Trento e Belluno), risultano molto allarmanti. Ho inteso poc'anzi il collega Ballardini dire che, in fondo, non si può parlare di una uguaglianza di trattamento, dal momento che ci muoveremmo in un contesto in cui la minoranza ladina è divisa in tre province. In tale sistema istituzionale, anche ove facessimo coincidere la posizione delle minoranze della provincia di Trento e di quella di Bolzano, rimarrebbe ugualmente una disparità di trattamento in ordine ai ladini della provincia di Belluno.

Bel ragionamento! Con questo criterio, poiché esiste una differenza di tratta-

to tra tre soggetti, non si può intanto cominciare a parificare la situazione dei primi due, migliorando quella del secondo, poiché altrimenti si accentua la diversità di trattamento tra il secondo e il terzo! È estremamente allarmante un'atteggiamento di questo genere!

Ma lo è soprattutto un altro ragionamento, quello secondo cui, se è pensabile una particolare tutela, molto accentuata, dei ladini nella provincia di Bolzano, non è per altro possibile riconoscere lo stesso trattamento e la stessa tutela ai cittadini ladini della provincia di Trento, poiché in quest'ultima non esiste già il bilinguismo, non vi è una situazione di pluralismo. Non si può riconoscere, insomma, il diritto di una minoranza, poiché, stante tale uniformità, incrinare (questo è il significato, anche se da parte dei colleghi non si è avuta l'imprudenza di usare detto termine) la stessa, in modo troppo accentuato, potrebbe portare ad un eccessivo pluralismo. Pluralismo che va mantenuto laddove ormai la situazione è compromessa da un proclamato e riconosciuto pluralismo, rispetto al quale non vi è più niente da fare...

Tutto ciò ci ricollega alla storia di tale fenomeno. Altro che tardivo riconoscimento della propria identità linguistica e culturale, da parte dei ladini di Trento e della Val di Fassa, rispetto a quelli delle valli della provincia di Bolzano! Il problema è un altro: è che, in realtà, in questa politica di *apartheid*, perché di questo si tratta, che concepisce i diritti delle minoranze come una sorta di alchimie e di compensazioni reciproche, che è stata seguita per amministrare la pluralità di gruppi linguistici esistenti nella regione, cosa si è fatto? Si è riconosciuta una qualche autonomia ai ladini della provincia di Bolzano per controbilanciare la situazione dei tedeschi nella stessa provincia. Viceversa, nella provincia di Trento, dove non c'era da operare questo equilibrio, si è rimandato il problema all'infinito e ci si è adagiati in questa situazione, dalla quale oggi si impone la necessità di uscire.

Allora, cominciamo a dire che non ci doliamo del fatto che non sia riconosciuto ai ladini della provincia di Trento lo stesso trattamento usato ai ladini della provincia di Bolzano. Diciamo questo perché siamo convinti che nei confronti di questi ultimi esistano, anche in presenza di norme che di per sé stesse salvaguardano e garantiscono sul piano della scuola e della rappresentanza — poi affronteremo la questione della rappresentanza delle minoranze nel consiglio regionale: esistono delle norme scandalose — delle gravissime discriminazioni.

A tutt'oggi non esiste nessuna garanzia per i ladini della provincia di Trento. Esistono nel sistema del « pacchetto » delle norme veramente scandalose, che discriminano assai pesantemente i ladini. Sono norme incostituzionali. Affermo questo, pur sapendo che si tratta di norme stabilite con legge costituzionale. È vera, infatti, quella teoria, riaffermata dalla Corte costituzionale, secondo la quale esistono delle disposizioni che, pur avendo carattere di norma costituzionale e garanzia costituzionale, tuttavia possono essere anche sindacate nella loro costituzionalità quando contrastino con principi supremi dell'ordinamento dello Stato: sentenza numero 1 del 1977, e precedenti sentenze del 1971. È il caso della norma che stabilisce che i giudici del tribunale amministrativo — per la verità è una norma che, per ora, non lede nessuno, in quanto siete riusciti a non far funzionare questo tribunale — nella provincia di Bolzano debbono appartenere ai due maggiori gruppi linguistici: o il tedesco, o l'italiano. Vedremo poi cosa significhi questo « appartenere »: quello che è certo, i ladini non possono far parte di questo tribunale. È l'aperta violazione di ogni principio della Costituzione.

Vedremo poi cosa significhi la soppressione dell'articolo 4, che intendeva modificare l'articolo 92 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, là dove stabilisce che, per tutte le questioni relative alle minoranze — ivi compresa anche quella ladina — si può fare ricorso alla sezione di Bolzano, a quella sezione in cui,

per statuto, è vietata la presenza dei ladini. Si tratta di una disposizione che viola la posizione dei ladini.

Potremo fare qui un lungo elenco. Il presidente della provincia di Bolzano deve essere, per statuto, o di lingua italiana o di lingua tedesca: non può essere di lingua ladina. È previsto un consigliere di lingua ladina, ma questi, anche se raccogliesse la fiducia di tutto il consiglio, non potrebbe essere eletto presidente, perché vige il sistema libanese dell'alternanza semestrale tra la minoranza tedesca e la minoranza italiana. La finalità — che comprendiamo — è quella di stabilire una salvaguardia per la minoranza tedesca, dopo tutte le violenze, i disordini, le ingiustizie che ci sono stati. Nei confronti dei ladini, però, si affermano principi inaccettabili. Altro che Europa! Si è detto che bisogna andare verso una visione europea, ma questa non è europea, questa è una visione da... impero ottomano; e così questo criterio si applica per le minoranze della nostra Repubblica.

Noi non siamo entusiasti della proposta di estendere le norme vigenti per i ladini della provincia di Bolzano, semplicemente perché queste norme sono discriminatorie, semplicemente perché queste norme non sono civili, sotto questo profilo.

Ma ben diverso è affermare che siano addirittura eccessive quelle norme che, viceversa, hanno una funzione di salvaguardia. Di questo, infatti, si è trattato finora. Delle altre questioni si potrà e si dovrà forse trattare in sede di attuazione a livello regionale (mi auguro che parleremo anche di questo), per esempio, delle norme elettorali. Speriamo che anche lì non si arrivi allo scandalo dell'*apartheid* nei confronti dei ladini, con l'obbligo di dichiararsi ladino, com'è stabilito oggi per le elezioni nella provincia di Bolzano.

Il nostro allarme deriva dalla concezione che è stata espressa, anche se in maniera spesso velata, che un particolare riconoscimento, un rafforzamento delle garanzie per una minoranza possa essere affermato là dove minoranze ce ne sono molte, dove non esiste unicità, non esiste monoblocco dal punto di vista etnico e

linguistico. Quello della provincia di Trento, poi, non è certamente un monoblocco: ci sono minoranze tedesche di cui nessuno si occupa, come nessuno si occupa di tutte le minoranze nel nostro paese. Ne abbiamo discusso varie volte; abbiamo anche presentato una nostra proposta di legge per la tutela generale delle minoranze, e attendiamo in proposito una iniziativa del Governo. Il sottosegretario Danida, che oggi è presente in quest'aula, nel novembre del 1976, rispondendo ad una nostra interrogazione, ci assicurò che il Governo aveva allo studio una legge generale per la tutela di tutte le minoranze, anche se parlò in termini piuttosto sfumati in relazione alla lingua, ai costumi, cosa che ci fa pensare ad una concezione piuttosto... turistico-folkloristica della tutela, che non è certamente quel che noi andiamo cercando. Ad ogni modo, non ne abbiamo saputo più niente.

Noi manifestiamo quindi una grave preoccupazione per i motivi che sono stati avanzati. Come ripeto, non siamo entusiasti della soluzione della pura e semplice estensione, ma comunque non si può temere di determinare una protezione eccessiva nella provincia di Trento.

Venendo al testo, noi proporremo degli emendamenti all'articolo 2, che comunque è stato modificato dal Senato. Voglio però dire, prima di tutto, che siamo convinti che a questo punto il problema essenziale sia quello di mettere la maggioranza di fronte alla responsabilità di una rapida approvazione di questa legge. Proprio per non consentire che cominci un gioco di successivi rimbalzi tra Camera e Senato, noi ci siamo fatti carico di ripresentare sotto forma di nostri emendamenti il testo approvato dal Senato. Come ho già detto, non siamo entusiasti di alcune di quelle disposizioni, che consideriamo insufficienti e in qualche modo anche inesatte; a nostro avviso, comunque, il testo del Senato è migliore di quello della Commissione della Camera.

Ritenendo che l'approvazione di queste norme ci farebbe esaurire la prima lettura, con una notevole abbreviazione dei tempi necessari perché queste dispo-

sizioni diventino legge costituzionale dello Stato e norme integranti lo statuto della regione Trentino-Alto Adige, noi abbiamo presentato come emendamenti il testo che ci perviene dal Senato, diverso rispetto a quello proposto oggi dalla Commissione. Sarà compito della maggioranza assumersi la responsabilità di dire che questi emendamenti vanno respinti e che, quindi, si devono allungare i tempi. Quando si voterà su quegli emendamenti, sarà chiaro che noi, se quegli emendamenti saranno approvati, rinunceremo a tutti gli altri, perché vogliamo che soprattutto su questo punto si misuri la volontà politica della maggioranza rispetto al problema della minoranza ladina.

È chiaro che se uno solo di questi emendamenti dovesse essere respinto o se dovessimo vedere un atteggiamento di chiusura da parte della Commissione, e quindi della maggioranza, noi potremmo ritirare questi emendamenti, che non condividiamo nel loro contenuto, perché ci sembrano insufficienti, pur essendo migliorativi rispetto al testo della Commissione; e andremo per la nostra strada, proponendo alla Camera emendamenti che rispondono ad una nostra visione del migliore assetto di queste disposizioni di legge.

A quel punto, la responsabilità non sarà nostra, perché potremo discutere di tutti gli emendamenti, e se ne passerà uno, avremo comunque impedito che sia esaurita la prima lettura di questa legge.

Per quanto riguarda l'unico articolo che non è stato modificato dal Senato (l'articolo 1), concernente una disposizione sulla quale vi è una uniformità di atteggiamenti e sulla quale siamo d'accordo — mi riferisco all'articolo relativo all'assicurazione della rappresentanza della minoranza ladina nel consiglio provinciale e nel consiglio regionale — il problema verrà fuori quando dovrete (e vedremo poi chi lo farà) passare alla concreta formulazione di norme elettorali, che assicurino la presenza di questa minoranza. Ci auguriamo che in quella sede non venga fuori la disposizione relativa all'obbligo della dichiarazione di appartenenza al gruppo

ladino; che non venga fuori questo dato mostruoso, proprio della legge elettorale per la provincia di Bolzano, dove è obbligatorio dichiarare se si è di lingua ladina, di lingua tedesca o di lingua italiana. Sappiamo che dalla lista elettorale di *Nuova sinistra*, in cui è presente il partito radicale, sono stati esclusi quattro candidati, perché avevano detto di essere bilingui. Un consigliere provinciale o un consigliere regionale può parlare una lingua, ma se ne parla due non può far parte del consiglio provinciale o del consiglio regionale!

POCHETTI. Adesso parlano anche francesi i radicali!

MELLINI. Perché no? Nella Camera di uno Stato, che ancora non riconosceva la tutela delle minoranze, lo Statuto albertino prevedeva il diritto dei cittadini di lingua francese, deputati eletti nei collegi di lingua francese, di parlare in francese, e prevedeva che la lingua francese fosse usata nelle risposte ad essi date; e ciò in base all'articolo 44 dello Statuto albertino. Ed io dico di più: ritengo che in quest'aula sarebbe diritto, per esempio, dei colleghi della *Volkspartei* di parlare nella loro lingua. Non ci troverei niente di scandaloso; ma evidentemente questa visione giacobina, che tu Pochetti stai esprimendo, del tuo scandalo nei confronti di questo internazionalismo, che ci si rimprovera a noi radicali, è molto sintomatica.

POCHETTI. I Savoia parlavano solo francese!

MELLINI. Adesso siete diventati giacobini, e quindi rifiutate l'idea, lo scandalo del nostro internazionalismo e della nostra propensione per il bilinguismo. Mi auguro quindi che nell'attuazione (e poi parleremo di questo problema dell'attuazione, che si manifesta nell'articolo 4, già articolo 5 del Senato).

Per quello che riguarda l'articolo 2 - dicevo - siamo convinti che il testo del Senato fosse migliore, ma certamente non

possiamo considerarci soddisfatti di questo giro di parole tipico delle leggi del compromesso storico. Queste leggi del compromesso storico hanno un marchio, quello di girare intorno al concetto; quello di usare le parole in modo tale che possono fornire la possibilità di interpretazioni possibilmente contorte, come questa affermazione secondo cui « la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materie di insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari ». Quindi, si insegna la lingua ladina come lingua straniera! Infatti, materia di insegnamento è anche la lingua inglese nelle scuole medie e tutti sappiamo come i nostri ragazzi delle scuole medie siano bilingui, quale inglese sappiano; anche se è insegnata la lingua inglese nelle scuole medie nel nostro paese e nelle borgate di Roma, sappiamo che razza di inglese parlano i ragazzi che hanno fatto la scuola media. Essere materia di insegnamento, quindi, non significa niente.

È poi, tale lingua, « altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento » (e quindi non si capisce se l'insegnamento viene impartito nella lingua ladina come strumento di insegnamento) « anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina ». Quindi, evidentemente, quella espressione « anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina », che è un'aggiunta al testo introdotta da parte del Senato dovrebbe in qualche modo tranquillizzarci perché, se si deve sviluppare la cultura ladina, evidentemente ci deve essere un apprendimento pieno ed un insegnamento effettuato in modo tale che questa diventi strumento anche per l'insegnamento delle varie materie e quindi non sia una lingua soltanto ai livelli del linguaggio familiare ma anche ai livelli del linguaggio più scientifico e del linguaggio culturale. Tuttavia, nelle disposizioni successive abbiamo la conferma del fatto che si tratta effettivamente di una espressione ambigua, quale è certamente questa, quando si afferma che « per l'insegnamento nelle scuole delle predette lo-

calità la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza». Che diavolo significa « titolo di precedenza »? Significa che noi possiamo avere delle scuole in cui non ci sono insegnanti che parlano il ladino perché precedono altri, perché il titolo di precedenza non scatta, perché in mezzo ai vari titoli... perché poi ci sarà questa fase dell'attuazione in cui chissà che cosa verrà fuori, in queste condizioni potranno venire fuori delle scuole che dovrebbero essere scuole di lingua ladina, in cui naturalmente gli insegnanti saranno degli insegnanti che il ladino non lo conoscono: infatti, la precedenza non significa niente. Io ricordo che una volta mi fu portato per un ricorso al Consiglio di Stato un bando di concorso dell'ENIT per il posto di delegato all'estero. Nel bando di concorso c'era scritto, tra le prove in base alle quali attribuire il punteggio, che i candidati dovevano dimostrare di parlare correntemente almeno due lingue straniere; poi, tra i titoli di preferenza, c'erano: orfani di guerra e sordomuti. Questo, evidentemente, chiarisce che cosa sono i titoli di preferenza, che preferenza cioè possono avere i sordomuti in una prova in cui viceversa il punteggio viene attribuito in base alla dimostrazione di sapere parlare correntemente due lingue straniere. Beh, qui siamo alla barzelletta; purtroppo però qui si tratta di un fatto reale, che aveva per di più, sotto vari aspetti, conseguenze gravi per alcuni concorrenti. Ancora una volta ci troviamo a rilevare che « titolo di preferenza » non significa niente, significa semplicemente che, a parità di condizioni, anche se poi questa espressione è usata soltanto nel comma successivo, si preferisce chi parla ladino, ma non si esclude affatto che si abbiano scuole senza insegnanti ladini. Evidentemente, questa non è una garanzia, perché viceversa nella provincia di Bolzano è stabilita la presenza di insegnanti che parlino la lingua ladina; io non dico che debbano essere necessariamente ladini, ma che parlino la lingua ladina, anche se eventualmente fossero nati altrove, e che la parlino sul serio e non soltanto teoricamente così come

si parlano le lingue per insegnarle nelle scuole del nostro paese. Questa storia dell'articolo 3 è una questione veramente grave.

Ricordo che quando l'altra volta discutemmo in quest'aula questo provvedimento, sottolineai questo fatto e chiesi se ci fosse bisogno di una simile disposizione, se ci fosse bisogno di scomodare il legislatore costituzionale per affermare che in questi piccoli comuni, in cui tutti hanno sempre parlato in questo modo — sono sicuro che in questi comuni nei consigli comunali si parla il ladino, perché si tratta di consessi che hanno un carattere familiare e quindi si parla la lingua di casa — si può usare la lingua ladina, e per riconoscere che il parlare ladino in consiglio comunale non costituisce una forma di reato del tipo di quello per cui, sottosegretario Darida, il prefetto di Belluno mandava i carabinieri nel comune di Sappada, dove si pretendeva di scrivere in tedesco la toponomastica stradale. È questa, infatti, una cosa gravissima per la quale si devono scomodare il prefetto e i carabinieri!

In questa occasione dobbiamo invece disturbare il legislatore costituzionale perché queste minoranze possano parlare la loro lingua. Ma qual è il risultato che si ottiene? È praticamente nullo, dal momento che i verbali devono essere redatti nella lingua italiana, per cui l'uso della lingua ladina servirà solamente per non spiegarsi o per vedere falsate le proprie dichiarazioni. Pertanto chi non vorrà correre il rischio di vedere verbalizzate malamente le proprie dichiarazioni, si vedrà costretto ad usare la lingua italiana.

Circa la disposizione del Senato, vorrei replicare al collega Pisoni, secondo il quale il Senato avrebbe obbligato ad usare la lingua ladina, che il Senato non ha affatto previsto un simile obbligo, poiché stabiliva la possibilità dell'uso dell'una o dell'altra lingua. È chiaro che una discussione fatta in ladino dovrebbe essere verbalizzata nella stessa lingua e ciò in ragione di quella necessità di verità e di autenticità che dovrebbero avere gli atti pubblici. Si è invece voluta usare questa dispo-

sizione ambigua, relativa al diritto di traduzione, che sottolinea l'inferiorità della lingua ladina, piuttosto che dargli un qualche rilievo. Il collega Riz affermava giustamente che per sostenere il diritto di traduzione non vi era alcun bisogno di scomodare il legislatore e, tanto meno, il legislatore costituzionale. Anche in questo caso si è voluto gettare della polvere negli occhi, affermando che qualcosa della modifica approvata dal Senato è stato salvato. In realtà non si è salvato niente e, semplicemente, si è introdotta una aggiunta che appare addirittura poco confacente alla dignità e alla serietà delle disposizioni legislative e soprattutto di quelle costituzionali.

La soppressione dell'articolo 4 è certamente una delle questioni più gravi che appaiono in questo testo. Essa è grave soprattutto per gli argomenti che sono stati usati a sostegno di tale soppressione. Leggiamo nella relazione della Commissione delle cose, infatti, che ci fanno sbalordire, tanto che io sono andato a rileggere l'articolo 92 dello statuto, credendo di ricordarlo in maniera errata. Ho letto dunque nella relazione del collega Vernola questa affermazione: « Si propone in questa sede la soppressione dell'articolo 4 introdotto dal Senato, giacché lo stesso sembra introdurre un diritto di ricorso per il gruppo anziché per il singolo, con carattere di inappellabilità della pronuncia e con l'introduzione di una sorta di diritto di *veto* all'unico rappresentante ladino nella provincia autonoma di Trento. La stessa formulazione dell'articolo 4, inoltre, appare derogare a principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale... ». C'è da inorridire, c'è da allarmarsi! Ma cosa contiene questo articolo 4? Si ha infatti l'impressione che tutto questo sia stato detto senza aver letto l'articolo 4 e soprattutto l'articolo 92 dello statuto a cui quello si riferisce. Continua la relazione: « ... anche per il rischio di determinare disparità rispetto alle popolazioni della medesima lingua o di altri gruppi linguistici residenti nella provincia di Bolzano ». È grave il fatto che nella relazione si leggano queste cose. Cosa c'è scritto in questo

articolo 4 di così stravolgente? Abbiamo visto che cosa è stravolgente. Sono stravolgenti quelle disposizioni che discriminano apertamente la minoranza ladina anche nella provincia di Bolzano. Che si tratta di una affermazione stravolgente lo diceva anche il collega de Carneri finché si è occupato di questa questione in Commissione, prima che la sua voce scomparisse e vi si sostituisse quella del suo gruppo, il quale ha aderito anche all'emendamento soppressivo.

Il collega de Carneri aveva sottolineato il fatto che si trattava di una norma relativa alla competenza; ed è una norma relativa alla competenza. Che cosa dice? L'articolo 4 del testo del Senato afferma: « All'articolo 92 del testo unico di cui all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: "La competenza a decidere sugli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini di lingua ladina residenti nella provincia di Trento spetta invece al tribunale regionale di giustizia amministrativa" ».

Non so come si possa venire a raccontare alla Camera in una relazione che questa disposizione stabilisce il principio del ricorso del gruppo invece che di quello del singolo, in deroga ai principi costituzionali. Vi è poi tutto quello che abbiamo sentito affermare dai vari colleghi in quella Commissione, dal collega Kessler ad altri colleghi. Ebbene, andiamo a leggere quell'articolo 92 dato che sembra che qui non lo abbia letto nessuno. Esso dice: « Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico » (qualsiasi gruppo linguistico, sia esso della Val di Fassa o della Val Badia o di altre zone ancora) « possono essere impugnati dinanzi all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni della provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la

lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso». È evidente che vi sono cose abnormi in questo articolo del quale, però, nessuno si preoccupa perché va bene per tutti. Ci sono cose abnormi, per esempio, perché è vero che, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, questa disposizione non viene ad essere estesa con l'articolo 4. Vi è questa strana storia per la quale la « maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso », e soltanto « la maggioranza », può procedere al riconoscimento della lesione. Non si vede per quale motivo non lo possa fare il singolo consigliere: quindi, se ne fa una questione di gruppo. E questo non è certamente un aspetto positivo. Inoltre, la grammatica e la sintassi — come al solito — non sono il forte dei nostri legislatori: semmai chi è leso non è il gruppo consiliare, ma il gruppo linguistico come tale. In questo caso, la abnormità viene attribuita a carenze della grammatica e della sintassi, per cui diviene un po' meno enorme. Il pluralismo linguistico ha molte strade: non vi è soltanto quello delle minoranze linguistiche, ma vi è anche quello... lasciamo perdere di che cosa!

A questo punto non ci si venga a raccontare che si dà il diritto di impugnativa con questa norma dell'articolo 4, quando in base all'articolo 92 vi sarebbe una sola conseguenza: che gli stessi ricorsi, le stesse doglianze e gli stessi giudizi dovranno essere incardinati davanti al tribunale (quando ci sarà, poiché adesso non c'è) di giustizia amministrativa di Bolzano, invece che a quello di Trento.

I ladini della Val di Fassa fanno parte della provincia di Trento, in cui risiedono e devono ricorrere al tribunale amministrativo, sezione distaccata di Bolzano! Non basta: nella sezione distaccata di Bolzano, vi sono consiglieri che passano attraverso le nomine del consiglio provinciale, ma — ne abbiamo già parlato — i ladini non possono far parte di questa sezione, perché è vietato; perché non appartengono ai due maggiori gruppi linguistici. Quindi, niente ladini! I ladini della pro-

vincia di Trento si chiederanno perché avete raccontato tutte queste storie, totalmente inesistenti: leggendo gli articoli, abbiamo visto come esse siano inventate e la conseguenza oggi è che il ricorso si fa lo stesso, con gli stessi soggetti, aggiungo io, anche da parte dei singoli. Le norme sulla lesione degli interessi legittimi di cui alla nota legge del 1865, che regola il principio degli interessi legittimi, non sono abrogate in alcuna parte. La lesione dunque di norme giuridiche relative a minoranze, che colpiscano i cittadini, sono ricorribili egualmente anche da parte di singoli cittadini, che ne risultino lesi personalmente e non come gruppo, di fronte alla giustizia amministrativa, quando si deciderà che anche nella regione Trentino-Alto Adige, che oggi unica regione italiana, ne è priva per queste camarille interne, per questi minuetti, sarà istituito il tribunale amministrativo locale.

Con il disposto dell'articolo 4, non c'entra il ricorso come singoli o come gruppo. L'unica norma riguarda la competenza. Da dove avete tratto questa storia, che non si tratta di una decisione impugnabile? Non so come sia venuta fuori questa disposizione: l'articolo 93 prevede che i provvedimenti giurisdizionali di questo tribunale e dei suoi organi distaccati (a maggior ragione quelli del tribunale di giustizia amministrativa di Trento) sono ricorribili al Consiglio di Stato, in quanto è stabilito espressamente che, delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'articolo 90 dello statuto, fa parte un consigliere appartenente al gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano. Come è ovvio ed arcinoto, le decisioni dei TAR sono ricorribili al Consiglio di Stato e non si capisce quindi da dove sia emerso tutto questo. Non possiamo pensare che affermazioni come queste contenute nella relazione, ed altre dello stesso tenore fatte in Commissione, da parte del relatore, del collega Kessler, per cui l'articolo 4 conferirebbe il diritto di ricorso al gruppo invece che al singolo, con carattere di

inappellabilità, siano fondate. Da dove è tratta questa inappellabilità? Più prudentemente, il sottosegretario Darida, nella medesima seduta di Commissione, diceva che non si potevano innovare i principi della giurisdizione in tema di minoranze. Non vediamo come lo spostamento da una sede non naturale ad una naturale, per cittadini e minoranze della provincia di Trento, lo spostamento, intendo, della competenza da Bolzano a Trento, possa dar luogo a queste argomentazioni.

Perché, sull'articolo 4 questo mutamento di atteggiamento, in particolare del gruppo comunista che aveva preso una determinata posizione? Il gruppo socialista, in realtà, su questo articolo 4, fin dal primo momento, per bocca del collega Labriola, in Commissione affari costituzionali si era dimostrato piuttosto perplesso ed ostile alla sua introduzione, credo più o meno con le stesse argomentazioni, cioè sostenendo che si innovava in tema di strutture. Almeno, aveva l'alibi dell'errore, perché era incorso in un errore relativo al carattere dell'articolo 92 dello statuto; ma il collega de Carneri — finché ha sostenuto la necessità di mantenere lo articolo 4 — ha esattamente individuato l'articolo 4 come norma avente per oggetto semplicemente lo spostamento della competenza da Bolzano a Trento e quindi, semmai, la determinazione di un giudice che era quello naturale, rispetto ad un altro designato nella sezione distaccata, evidentemente perché si pensava che nella provincia di Trento non ci dovessero essere minoranze e quindi problemi di tutela delle stesse. Questa era l'unica ragione che poteva far concepire una competenza specifica per la sezione distaccata di Bolzano.

A questo punto, si sarebbe dovuto parlare chiaro: siccome non si sa come venire fuori dal problema rappresentato da questi tribunali, perché non si è riusciti ancora a farli funzionare — li prevedeva lo statuto del 1972; siamo al 1978 e sembra che a Trento ci sia un palazzo già pronto, con tavoli, macchine da scrivere e persino le toghe per i magistrati, ma il tribunale non funziona perché non si sono

messi d'accordo su determinate norme e — diciamolo chiaramente — sulla spartizione, in questa visione di *do ut des* in cui viene ricondotto il problema delle minoranze, del bilinguismo, della convivenza dei vari gruppi del Trentino-Alto Adige —, visto che non funzionano, non stiamo a preoccuparci di norme che riguardano organi che non funzionano; quando funzioneranno si vedrà. Si campa alla giornata, campiamo alla giornata anche su questo punto, ma per campare alla giornata non venite a tirar fuori argomentazioni di questo tipo, perché non è consentito inventarsi testi di legge quando si deve discutere della modifica di disposizioni che hanno, tra l'altro, carattere costituzionale, che nessuno può ignorare e delle quali dobbiamo tener conto, perché non possiamo dare, indipendentemente dalle decisioni, delle motivazioni che poi certamente non farebbero onore al Parlamento.

L'articolo 5 nel testo del Senato (articolo 4 nel testo della Commissione) prevede quella questione dei decreti legislativi di attuazione. È un problema grave in linea generale questo abuso della delega legislativa al Governo. Ne abbiamo parlato altre volte. La disposizione costituzionale che postula la specificità della delega, la sua non genericità, viene violata continuamente ed è violata in questa situazione.

Il collega Bozzi, che è attento e sensibile a questi problemi, ha affermato che la delega è generica, però in fondo i principi a cui si deve attenere il Governo derivano proprio dalla legge stessa. Io dubito che sia giuridicamente e logicamente corretto, e pensabile addirittura, che una volta che si debbano fare delle leggi di attuazione, nella legge che deve essere attuata vadano ricercati i principi cui deve attenersi l'esecutivo nella emanazione dei decreti delegati. Se si deve arrivare alla attuazione, significa che occorre adottare delle disposizioni e quindi l'indirizzo per questa attuazione deve essere dato dal Parlamento al Governo. La legge di attuazione ha per oggetto la legge che deve essere attuata; un oggetto che deve essere preso in considerazione ed attuato.

A questo punto, è evidente che non si può dire che il principio ispiratore sia la legge, ma dobbiamo dire che viene violato il precetto costituzionale relativo alla specificità della delega.

C'è un altro punto, che è stato sottolineato da altri colleghi, i quali però hanno sorvolato dicendosi ottimisti. Hanno però riconosciuto che esiste un problema di attuazione attraverso leggi regionali, aggiungendo che, quando si parla di decreti delegati, ci si riferisce soltanto alla attuazione delle disposizioni che sono di competenza dello Stato. Le cose però bisogna dirle e qui si dice che « con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge »: si può pensare che tutta l'attuazione di tutte le disposizioni sia rimessa ai decreti legislativi. Senza poi considerare il fatto che già parlare di attuazione in caso di leggi costituzionali è poco corretto: le norme costituzionali non vengono attuate, rappresentano il binario entro il quale si muove il legislatore. Di questo problema si è parlato — è vero — anche in occasione della attuazione di altri statuti che, riferendosi a regioni ad autonomia speciale, assumevano la veste di norme costituzionali. In quel caso, però, si trattava di regioni di nuovo impianto e non si poteva parlare, nello statuto, ad esempio, della Valle d'Aosta, della Sicilia o della Sardegna, di attuazione ad opera di leggi regionali, in quanto la regione ancora non esisteva e non poteva quindi legiferare. In questo caso, però, la regione Trentino-Alto Adige esiste e può legiferare, per cui, nelle materie in cui essa è competente (come ad esempio per la legge elettorale), bisogna chiaramente riconoscere tale potestà. Invece, con una norma così ambigua potrebbe sembrare che si vuole derogare al sistema delle competenze. Io non credo che vi sia qualcuno che vuole questo, però dobbiamo tenere conto che il legislatore è qualcosa di diverso dalle singole persone che legiferano e quindi bisogna che emerga chiaramente una volontà contraria a qualsiasi deroga. Tra l'altro, si tratterebbe di una disposizione incostituzionale, perché, anche se

questa diventa una norma di carattere costituzionale, e, come tale, potrebbe derogare ad altre norme costituzionali (che però non siano i principi supremi dell'ordinamento, come ha stabilito la Corte costituzionale), non può comunque delegare al Governo poteri che il Parlamento non ha in quanto si tratta di poteri delle regioni. Oppure, dovrebbe prevedere un completo mutamento delle competenze regionali: ma allora dovrebbe dirlo in modo chiaro.

Per evitare che si creino, in un argomento già così complesso e — diciamo pure — astruso (nel quale la dottrina non si è sviluppata certo in maniera molto rettilinea e la nostra attività legislativa tanto meno) pericolose incertezze, noi abbiamo presentato un emendamento con il quale chiediamo che sia chiarito che si fa riferimento alla attuazione delle sole norme di competenza statale.

Noi non solo non siamo soddisfatti della genericità della delega, ma riteniamo anche di dover sottolineare l'abuso che si sta facendo di commissioni destinate ad affiancare il Governo nella adozione di provvedimenti ad esso delegati dal Parlamento. È un abuso che sta snaturando la nostra Costituzione e che, se — guardando al merito — poteva avere una ragione d'essere in altre situazioni, in questo caso sicuramente non l'ha. Pensiamo al problema del « pacchetto », alle trattative con la provincia di Bolzano e con quel gruppo linguistico tedesco. In quel caso, c'era la possibilità di una contrattazione, di una espressione di dati di forza.

Ma che cosa significa inserire i rappresentanti ladini in questa commissione, in cui sono in minoranza? Qui non c'è il Governo che, avendo come interlocutore il gruppo ladino, congeda le norme di attuazione di queste disposizioni. Qui il gruppo ladino servirà soltanto a dare lo spolverino. E, quindi, è in qualche modo in questa logica, che poi, si arriva a questi strani sistemi di scelta per i membri di questa commissione quale quello proposto dal collega Ballardini; noi si dovrà votare su quello, se sarà eliminata

la possibilità di tornare puramente e semplicemente al testo del Senato (che — tor-
no a dirlo — è il nostro obiettivo e che
secondo me sarebbe l'obiettivo ottimale
per garantire anzitutto la rapidità del-
l'approvazione di questa disposizione co-
stituzionale). Se dovremo arrivare al vo-
to, noi voteremo a favore, perché lo rite-
niamo positivo. Ma è certo qui che, indi-
pendentemente da quello che sarà il mo-
do di designazione di questi rappresen-
tanti delle associazioni ladine, dei comuni
ladini, noi ci troveremo di fronte ad una
commissione che tutto esprimerà fuorché
un dialogo fra il Governo e i ladini. I la-
dini saranno lì semplicemente a dare lo
spolverino. E a questo punto noi vedremo
che le norme cosiddette di attuazione fi-
niranno anche per annullare quel poco di
garanzie che viene stabilito con queste
disposizioni. Quando sentiamo parlare di
commissioni in questo senso, siamo cer-
tamente molto allarmati; e quando in
queste commissioni gli interessati sono in
realtà rappresentanti della minoranza; e
sono scelti, a parte quello designato dai
comuni — se verrà approvata quella for-
mulazione — da quello che può essere l'in-
terlocutore all'interno della maggioranza
nella provincia, cioè dal consiglio provin-
ciale, cioè dall'amministrazione provin-
ciale, evidentemente credo che i ladini deb-
bano stare poco allegri circa la realizza-
zione pratica di queste norme, che pure
stanno tanto tardando e che rischiano, a
mio avviso, veramente di arrivare tardissi-
mo, rendendosi problematica addirittura
la loro applicazione, non per queste ele-
zioni regionali, ma per quelle di qui a
cinque anni; perché questo è il rischio
che si corre una volta che sarà passato
questo momento, in cui pure entusiasmi
mi sembrano animare le maggioranze, che
pure hanno lasciato decorrere tanto tem-
po in sede di Commissione e nell'altro
ramo del Parlamento.

Questa è la nostra posizione. Noi ab-
biamo presentato una serie di emenda-
menti. Li svolgeremo. Li faremo oggetto
di attento esame. Metteremo i colleghi
della maggioranza e di tutti gli altri
gruppi di fronte alle responsabilità che

derivano anzitutto dalla non approvazione
del testo del Senato; e per questo, ripeto,
abbiamo riproposto il testo così come ap-
provato dal Senato, il che porterebbe ad
una abbreviazione enorme dei tempi e
forse consentirebbe veramente in un las-
so breve di tempo di vedere approvate
queste norme costituzionali; e proporremo
altre disposizioni che hanno anche un
carattere migliorativo dal punto di vista
tecnico (ho accennato, per esempio, a
quella che dovrebbe eliminare questo dub-
bio che sorge in ordine ai limiti della
competenza, in ordine a queste norme co-
sidette di attuazione) ed altre norme,
come per esempio quella che riguarda il
servizio militare. Noi riteniamo — e l'ab-
biamo proposto in una disposizione del
nostro progetto di una legge generale a
tutela delle minoranze — che non sia pos-
sibile immaginare che i giovani apparte-
nenti a minoranze, alle quali si vuole ga-
rantire l'uso della propria lingua negli
ambienti in cui lavorano, vivono, in cui
studiano, si vedano poi ad un certo pun-
to, nel momento in cui sono chiamati al
servizio militare, obbligati all'uso di una
lingua che non è la loro lingua madre.
Ed a questo punto abbiamo proposto che
già in questa sede si disponga che ne
deve essere garantito l'impiego in reparti
— non reparti ladini — in cui sia possibile
l'uso della lingua ladina. Si tratta, oltre-
tutto, di giovani che affluiscono, credo,
in gran parte in battaglioni alpini che
hanno un tipo di reclutamento regionale,
locale, con una delimitazione dei vari re-
parti, delle zone di reclutamento, quindi
sarebbe facile questo accorgimento, che
dovrebbe servire poi di esempio, credo,
per l'attuazione di una disposizione analo-
ga per tutte le altre minoranze, a comin-
ciare da quella tedesca, per la quale è
veramente un problema quello del servi-
zio militare da prestare in reparti in cui
questi giovani non possono usare la loro
lingua, la lingua a cui sono abituati, la
loro lingua materna.

Ugualmente ci siamo preoccupati di pro-
porre delle disposizioni che garantiscano
la possibilità di una riunificazione, in
qualche modo, di questo gruppo ladino,

attraverso la formazione di consorzi. Quando verrà, sottosegretario Darida, la legge di tutela generale delle minoranze? I ladini della provincia di Belluno, quanto dovranno aspettare? La tutela dei cittadini italiani ladini della provincia di Belluno non riguarda soltanto loro, ma anche quelli degli altri due gruppi; come la tutela dei cittadini ladini di Bolzano e di Trento riguarda quelli della provincia di Belluno.

Infatti, una minoranza che viene smembrata, una minoranza che vede riconosciuti alcuni diritti soltanto ad una parte di essa, è una minoranza già mutilata e menomata, perché la vita di una minoranza è tanto più facile e più feconda quanto più vasta è questa minoranza. Quindi, ridurla, espellerne una parte e lasciarla al di fuori, significa già, in pratica, operare nella direzione del genocidio culturale di questa minoranza. Tutto ciò è stato fatto non riconoscendo alcuna tutela, fino ad oggi, ai ladini della provincia di Belluno; quindi si dia a questi comuni la possibilità di creare questi consorzi tra comuni di diverse provincie per la trattazione di comuni interessi alla vita culturale di queste minoranze.

Dal momento che tutti si dicono d'accordo sull'unità di questo gruppo etnico e dal momento che non volete approvare il testo del Senato, si approvi per lo meno la modifica che noi proponiamo; sarà un gesto modesto, modestissimo, forse scarsamente significativo rispetto ad altri significati che potrebbero essere attribuiti ad altre norme più incisive, ma rappresenterà la volontà di muoverci in una certa direzione.

Noi ci muoveremo soprattutto con l'intento di approvare rapidamente questo provvedimento proprio perché è chiaro che vi sono interessi diretti a non far lievitare questa situazione dei ladini di Fassa. Proprio perché ci troviamo in presenza di questa lentezza, di questa stranezza, di queste reticenze e queste argomentazioni strane che vengono usate, riteniamo di dover fare di tutto affinché l'approvazione di questo provvedimento sia accelerata quanto più possibile. Qualora si dimostras-

se che questa strada non vuol essere percorsa dalla maggioranza, non trascureremo di far valere quelle che sono le nostre indicazioni con i nostri emendamenti; evidentemente, per quanto riguarda il nostro voto ci regoleremo sull'atteggiamento della maggioranza. Comunque, il nostro voto oggi, come in ogni altra occasione, come in ogni altra sede, sarà in favore delle minoranze, per una maggiore tutela delle minoranze, certamente al di fuori di visioni di *apartheid*, di discriminazioni e di tutele che tutelano discriminando. Siamo convinti che l'unica tutela sia quella dello sviluppo di tutti i diritti a tutti i livelli, nessuno escluso. Infatti, non si tutelano certamente i ladini, i tedeschi, gli italiani stabilendo delle norme che ne escludono l'elezione ad una carica pubblica degli appartenenti a un certo gruppo linguistico, così come è previsto dallo statuto del Trentino-Alto Adige, da questo statuto di *apartheid*. Non si tutelano le minoranze con disposizioni di questo tipo, non si tutelano le minoranze con norme che impongono, al momento dell'elezione, di dichiarare l'appartenenza o non appartenenza ad un gruppo linguistico, pena la espulsione dalle liste, perché si parlano troppe lingue, così come è avvenuto per i nostri candidati nella provincia di Bolzano. I diritti di queste minoranze si tutelano avendo presente ciò che dicevamo nella discussione dell'8 giugno circa il patrimonio di queste minoranze, che è patrimonio di tutti noi; accentuare la tutela di queste minoranze, farle fiorire, farle vivere e sviluppare significa, in realtà, sviluppare la cultura di tutto il paese. Non crediamo a quelle proposizioni che pure sono affiorate in questa sede; poiché in tale provincia non esiste già il bilinguismo, bisogna attenuare — si dice — il carattere e l'autonomia di tale gruppo linguistico, come degli altri che esistono e dei quali ancora non si è parlato: dei mocheni, della minoranza tedesca della provincia in questione, della quale tutti si disinteressano perché piccola. Riteniamo che tali minoranze vadano tutelate proprio perché piccole, perché più bisognose di tutela. Ma ne hanno bisogno in una

maniera non discriminatoria, in una maniera che non sia quella dell'*apartheid*.

Ci regoleremo nel senso detto. Qualunque sarà il nostro voto, sarà diretto a perseguire detta finalità. Ripetiamo che la legge in esame, già insufficiente nell'originario testo della Camera e, quindi, in quello modificato dal Senato, sia stata ulteriormente peggiorata dalle proposte della Commissione affari costituzionali. Ci batteremo nella direzione indicata, perché riteniamo che la questione delle minoranze ha un significato che va oltre il problema delle popolazioni della Val di Fassa e riguarda l'esser cittadini, per tutti noi abitanti della Repubblica.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, lei ha fatto una esposizione molto dettagliata. Ha inteso illustrare anche i suoi emendamenti?

MELLINI. Signor Presidente, lei sarà stata molto attenta alla mia esposizione ed avrà inteso che ho parlato del tipo di emendamenti. Questi ultimi hanno un carattere molto tecnico. Ignoro se quest'ultimo possa costituire ragione di attenzione da parte dei colleghi. Ritengo che così dovrebbe essere e mi farò, quindi, carico di esporre anche gli aspetti tecnici degli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Massimo Gorla. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Signor Presidente, sarò molto breve, anche perché ho la sgradevole sensazione di partecipare ad una tornata di discorsi elettorali, volti alla cattura di qualche voto ladino, nella prossima consultazione nelle province di Trento e di Bolzano. Peccato che non vi siano elezioni anche in quella di Belluno, altrimenti si sarebbe trattato di una occasione in più. Perché dico questo? Innanzitutto per le scadenze con le quali affrontiamo il problema. Vi è una intenzione di tipo elettoralistico...

MELLINI. Bisognerebbe rivolgersi a coloro che hanno determinato tali scadenze!

GORLA MASSIMO. Sto dicendo proprio questo. La prima osservazione che faccio riguarda proprio coloro che hanno determinato tali scadenze. La legge in discussione viene presentata a questo punto, quando non si è in tempo utile per far fruire le popolazioni ladine di ciò che verrà deciso, rispetto alla prossima scadenza elettorale.

Non vi è un tale lasso di tempo, poiché sappiamo che l'*iter* successivo, quello che seguirà questa prima nuova lettura, non consentirà il risultato cui ho accennato. Sarebbe stato forse meglio allora posticipare chiaramente, rispetto alla data elettorale, la discussione del provvedimento. Lo dico anche perché l'intenzione elettorale è risultata esplicita in una serie di interventi che si sono qui susseguiti.

Non desidero annoiarvi ed ho promesso la brevità nel mio intervento. Certo mi ha un po' sorpreso sentire il rappresentante del Movimento sociale italiano-destra nazionale, onorevole Pazzaglia, prodursi in una difesa così accorata delle minoranze linguistiche - con dovizia di argomenti, sia pure sul terreno del metodo - da non riuscire a far capire, almeno per quanto mi riguarda, quale possa essere la coerenza tra tale discorso e la ispirazione ideologica, politica, culturale, oltre che la tradizione di riferimento del suo partito. È una cosa abbastanza sbalorditiva. Così come in parte mi ha stupito il dotto intervento del rappresentante socialdemocratico, onorevole Scovaccicchi, il quale ha addirittura allargato la discussione, ponendo il problema per tutte quelle sette, otto, nove, dieci minoranze linguistiche che esistono nel nostro paese. Ma anche qui si tratta di una scoperta tardiva perché, non molto tempo fa, noi avevamo sollevato il problema delle minoranze linguistiche in sede di discussione della riforma della scuola secondaria superiore, proponendo un emendamento tendente a riconoscere determinati diritti a tutte le minoranze linguistiche esistenti sul territorio nazionale. Ebbene, allora, il collega socialdemocratico dell'onorevole Scovaccicchi, l'onorevole Di Giesi, si guardò bene dall'accogliere que-

sto tipo di impostazione; si guardò bene dall'accogliere quel tipo di rivendicazione che, invece, oggi ci viene riproposta dall'onorevole Scovacricchi per non so quali fini. Potrei continuare, ma credo che questo basti per classificare questa di oggi come una tornata di discorsi elettorali, alla caccia del voto ladino.

Mi limiterò — perché devo esprimere l'opinione politica del gruppo di democrazia proletaria — ad un paio di osservazioni essenziali. Io non capisco proprio perché, nel momento in cui si affronta, tardivamente, tale questione, si voglia creare una situazione di disegualianza tra la popolazione ladina di due province: la provincia di Bolzano e la provincia di Trento. Questa diversità non ha nessun senso. Non valgono neanche le osservazioni che ci vengono dall'onorevole Ballardini il quale dice: « Se vogliamo porre la questione in tutta la sua interezza, dobbiamo sollevare anche il problema delle minoranze ladine della provincia di Belluno ». Io non sono d'accordo per due ragioni fondamentali. La prima è che non si vede per quale motivo, nel momento in cui stiamo discutendo di una questione già tarpata della sua completezza per il mancato riferimento alla questione ladina nella provincia di Belluno, non dobbiamo affrontare unitariamente le questioni che stanno ora sul tappeto. La seconda è che il discorso dell'onorevole Ballardini ci porta all'affermazione di un ghetto ladino nella realtà politica nazionale.

Varrebbe la pena di sviluppare la questione. Non mi risulta, infatti, che la questione dei diritti, linguistici e culturali, delle minoranze ladine sia stata posta nei termini di rivendicazione nazionale, oppure nei termini di rivendicazione di una autonomia politica e amministrativa in tutta la sua ampiezza. È stata posta, invece, soltanto all'interno della Costituzione italiana, come tutela dei diritti delle minoranze, il che è cosa diversa. Se dovessimo discutere su un terreno più ampio, dovremmo fare dei ragionamenti che travalicano le frontiere nazionali e parlare, quindi, del cantone dei Grigioni. Ma non è questo che ci proponiamo di fare

discutendo oggi dei diritti della minoranza linguistica ladina. Mi pare quindi, che da qualsiasi punto di vista la si voglia prendere, non valga quella argomentazione che è stata portata per evitare che si affermi qui un eguale trattamento per i ladini delle due province. Questa è una considerazione che provoca la nostra contrarietà al testo che ci viene sottoposto.

La seconda considerazione si riferisce all'articolo 3. Esso stabilisce che il testo ufficiale degli atti pubblici deve essere redatto in italiano: ma che ragionamento è questo? Perché deve essere redatto in italiano? Se noi entriamo nell'ordine di idee di riconoscere piena dignità di diritti linguistici a queste popolazioni dobbiamo riconoscere ad esse la possibilità di esprimersi nella loro lingua in tutti gli atti, culturali ed amministrativi, che vengono posti in essere. Deve essere promosso lo studio della lingua ladina nelle scuole: qui sono d'accordo con la considerazione che viene fatta da chi critica la distinzione tra la dizione usata per le scuole materne e quella usata per le scuole elementari. No, la lingua ladina deve essere usata a tutti i livelli di studio in quelle province. Questo è un aspetto che andrebbe chiarito.

Si parla poi degli atti amministrativi: ma perché « in lingua italiana »? No! Coerentemente con quello che vogliamo affermare, questi atti vanno resi e verbalizzati in lingua ladina, dopo di che la traduzione verrà fatta in italiano o in tedesco, a seconda della destinazione. Vi sono infatti atti compiuti dal comune che hanno come destinataria la popolazione di quel comune, di quella provincia, e quindi la lingua ladina è quello che serve; vi sono atti che hanno come destinatario lo Stato italiano, e allora serve una traduzione italiana; vi sono atti che vanno alla provincia di Bolzano, e allora magari serve la traduzione tedesca; ma questo è un altro discorso. Per quei comuni la lingua di uso legittimo è la lingua ladina. Su questo bisogna essere chiari; e per questo credo che vada assolutamente sottoposto il secondo comma dell'articolo 3.

Sono queste, signor Presidente, in sostanza, le ragioni della nostra contrarietà al modo in cui ci sta cercando di definire la questione. Aggiungo solo una considerazione: l'esatta determinazione del problema dei diritti delle minoranze, che ha specificità diverse a seconda della situazione di ogni minoranza, richiede un atteggiamento sicuro, privo di ogni reticenza, privo di ogni furbizia, dettata soltanto da considerazioni di tipo tattico parlamentare. Non ci si può fermare a metà, di fronte ad una questione di questo genere; non possiamo fare una legge che stabilisce che i ladini avranno alcuni diritti nell'ambito di una regolamentazione paternalistica da parte dello Stato italiano, di questo Parlamento, di questa maggioranza; non si può assolutamente affrontare il problema in questi termini; direi che nessun problema di rilievo politico e sociale può essere affrontato in questi termini. Stiamo discutendo della delicatissima e gravissima questione delle minoranze, e va ribadito che in proposito non si può tollerare un atteggiamento del genere.

Ecco perché — e concludo, signor Presidente — riteniamo indispensabile rimuovere da questo testo i due punti indicati: quello che riguarda la disparità di trattamento tra i ladini della provincia di Bolzano e i ladini della provincia di Trento, e quello relativo all'uso della lingua ladina nelle scuole e negli atti delle pubbliche amministrazioni di lingua ladina.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

VERNOLA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo nella replica, anche perché gli interventi di consenso — ovviamente apprezzabili — non offrono occasione di argomentare in sede di replica, e gli interventi di dissenso non hanno intaccato, a mio giudizio, la sostanza del provvedimento sottoposto allo esame di questo ramo del Parlamento.

Le argomentazioni, sostanzialmente, si sono incentrate sul rammarico per il ritardo con cui la Camera dei deputati, in prima lettura (nonostante se ne occupi per la seconda volta), si accinge ad approvare il provvedimento. A questo proposito, anche come relatore, non posso che condividere il rammarico; debbo però ribadire, senza star qui a fare il calcolo dei tempi, quanto già ebbi occasione di esprimere in sede di Commissione affari costituzionali, e cioè che i tempi tecnici necessari per l'approvazione di una legge costituzionale e quindi della successiva legge regionale, indispensabile per l'attuazione dell'articolo 1, non avrebbero comunque garantito l'esecuzione di quello stesso articolo in occasione delle elezioni regionali del 19 novembre prossimo.

Né si può parlare di un ritardo colpevole, perché basterebbe rileggere gli ordini del giorno dell'Assemblea di questo ramo del Parlamento nei mesi passati per rendersi conto che non vi è stata materialmente la possibilità di un esame anticipato, rispetto a questa data, del provvedimento stesso. Tanto meno vi sono problemi di ordine elettorale, perché basterebbe riferirsi al numero dei cittadini interessati a questa legge (8 mila, si dice; forse meno: di questi, non tutti elettori, e tra questi sicuramente elettori che hanno già un preciso orientamento politico), per sgombrare il campo dal sospetto che questa data odierna possa coincidere con una data preelettorale, per lo meno nelle intenzioni delle parti politiche presenti in Parlamento.

Per quanto riguarda le osservazioni nel merito, credo che esse siano di due tipi. Ci si è riferiti alla mancata coincidenza con norme relative al gruppo linguistico della provincia di Bolzano. Già è stato detto in occasione del dibattito del giugno 1977, ed è stato ribadito oggi, che non vi è l'opportunità di una perfetta coincidenza, per la diversa situazione ambientale che vi è tra i due gruppi e le due province. Basterebbe in proposito considerare che nella provincia di Bolzano vi è la massiccia presenza del gruppo linguisti-

co tedesco, per rilevare l'enorme differenza esistente tra i due gruppi stessi in cui essi vengono a trovarsi.

Per quanto riguarda le modifiche proposte dalla Commissione affari costituzionali, mi pare che per i primi due articoli non sorga alcun problema. Mi sembra, per altro, opportuna la precisazione di cui all'articolo 3, come ha rilevato l'onorevole Ballardini e come hanno ribadito i colleghi Pisoni e de Carneri; precisazione che, tutto sommato, lascia intatta la libertà delle popolazioni ladine, attraverso le loro espressioni rappresentative locali, nell'uso della lingua ladina, mediante quella protezione della lingua e della cultura che in fondo è uno dei punti essenziali del provvedimento in esame.

In ordine alla soppressione dell'articolo 4, del testo del Senato, vi sono state osservazioni critiche da parte di alcuni colleghi, che hanno espresso il loro dissenso. In proposito, nel ribadire le osservazioni già esposte nella relazione scritta, ritengo di dover aggiungere che non ci pare opportuno, specie in questo momento storico, andare ad innovare nell'ordinamento esistente...

MELLINI. Ma che cosa innova?

VERNOLA, *Relatore*. ...anche perché il provvedimento che fu adottato a suo tempo per il gruppo ladino della provincia di Bolzano è innanzitutto lontano nel tempo, ma andava anche collocato in quella realtà, che vedeva appunto presenti contemporaneamente tre gruppi linguistici: quello italiano, quello tedesco e quello ladino. Tale situazione non è presente, invece, nella provincia di Trento, dove la tutela dei singoli potrà trovare adeguata protezione attraverso l'istituzione di quel tribunale che è già previsto nello statuto della regione Trentino-Alto Adige e che speriamo possa essere al più presto istituito.

MELLINI. Ma leggiamo l'articolo 92, di cui proponi la modifica!

VERNOLA, *Relatore*. Io la ho già ascoltato, collega Mellini, e per lungo tempo; e vorrei dire in tranquillità le poche parole che devo dire.

Per quanto riguarda l'ultimo articolo, divenuto articolo 4, mi pare di dover condividere le osservazioni, o meglio le preoccupazioni del collega Bozzi. Ritengo però che il testo proposto sia abbastanza chiaro, perché mi sembra pacifico che le norme di attuazione della presente legge costituzionale, che vengono delegate al Governo a mezzo di decreti legislativi, siano soltanto quelle di competenza dello Stato. E queste norme non mirano minimamente ad intaccare l'autonomia regionale.

Eguale ritengo opportuna, e quindi ribadisco ciò che ho detto nella relazione scritta, la precisazione circa le competenze alla designazione dei rappresentanti nella commissione mista, ma nello stesso tempo, pur se non siamo entrati ancora nel merito degli emendamenti, ritengo di poter preannunciare un parere favorevole a quell'emendamento degli onorevoli Balzamo e Ballardini, perché le perplessità, che erano sorte anche in me, circa la istituzionalizzazione di questa assemblea dei consiglieri comunali dei comuni interessati della Val di Fassa, possono anche cadere in considerazione del fatto che si tratta di una assemblea *una tantum* e che quindi, in sostanza, questo articolo 4 avrebbe un valore del tutto transitorio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

DARIDA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rimetto alle considerazioni generali svolte dal relatore, alle quali vorrei aggiungere questa considerazione. Il travaglio di questa legge nei suoi passaggi nei due rami del Parlamento e nelle discussioni intense che ci sono state nelle Commissioni ha dimostrato come il problema sia stato affrontato non superficialmente e non con spirito, diciamo così, di leggerezza e che anche l'atteggiamento del

Governo, come credo sia risultato dagli interventi dei miei colleghi Buzzi e Bresani, e anche miei, è stato molto prudente e anche molto disponibile rispetto agli orientamenti del Parlamento stesso.

Vorrei ora fare una considerazione. L'argomentazione principe che viene portata si incentra su una disparità completa di trattamento dei ladini delle due province, ed eventualmente anche della terza considerando la provincia di Belluno; questa argomentazione ha indubbiamente un suo fondamento, direi così, naturale e logico, ma non può sfuggire, non solo ad un problema di carattere costituzionale per quello che riguarda la particolarità della provincia di Bolzano in rapporto al suo regime, fissato da leggi costituzionali ed anche influenzato da trattati internazionali, ma anche al fatto che... (*Interruzione del deputato Mellini*). Onorevole Mellini, se lei ha la bontà di attendere la mia conclusione, forse non sarà così sdegnato.

Va considerato — dicevo — anche il fatto che si affronta un tema che fuoriesce da problemi legati strettamente a minoranze etniche anche nei riflessi relativi a vicende di carattere internazionale; cioè si entra nell'ambito di un fatto interno italiano, riguardante popolazioni che non costituiscono dei gruppi linguistici veri e propri, ma che sono, diciamo così, la traccia di preesistenti civiltà e di preesistenti realtà culturali che la Repubblica — in una nuova concezione, diversa da quella livellatrice e snazionalizzatrice — tende oggi, sia con le grandi leggi di indirizzo (almeno come tendenza, anche se queste leggi finora forse sono mancate), sia attraverso l'azione autonoma delle regioni, nell'ambito delle proprie competenze, a valorizzare.

Quindi, mentre non possiamo negare una logica di eguaglianza, bisogna considerare che questo problema specifico riguarda, non soltanto, dato che costituisce un precedente, la provincia di Trento, ma anche altre situazioni, che qui sono state ricordate, di altre popolazioni che conservano le tracce di culture precedenti e che

meritano, anche se finora non c'è stata, una regolamentazione di carattere generale. Per cui il Governo ritiene prudente, in attesa di un indirizzo di carattere generale, dare intanto a questo problema le soluzioni che sono state prospettate e sulle quali si è raggiunta — mi pare — una larga area di consenso. Ulteriori problemi, che riguardano sia i ladini di altre province come quella (e in futuro forse anche un riesame della situazione di quelli della provincia di Trento, perché nessuna legge è definitiva) sia presenze culturali di diverso tipo presenti in altre parti d'Italia, meritano evidentemente una riflessione, per evitare che da una doverosa protezione e anche rianimazione di culture che costituiscono un contributo alla civiltà italiana nel suo complesso, si passi invece a fenomeni di frazionismo, che non hanno alcuna base reale nell'attuale sentimento e convincimento degli italiani (*Commenti del deputato Mellini*).

Si tratta quindi di trovare il giusto equilibrio, che non può evidentemente realizzarsi in una legge episodica che riguarda un argomento specifico, ma richiede, penso, una riflessione di più vasto respiro.

In questo senso il Governo, che ha dato il suo contributo, e non certo di intransigenza, alla discussione di questo provvedimento, sollecita proprio per l'esigenza di urgenza, anche se l'urgenza principale purtroppo è venuta meno, l'approvazione del testo così come è stato formulato dalla Commissione affari costituzionali della Camera.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti

alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

SALOMONE ed altri: « Norme sull'ordinamento e sulle funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali » (2361) (con parere della IV, della V e della VI Commissione);

II Commissione (Interni):

COSTA: « Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda di Aldo Moro e sulle centrali terroristiche » (2403) (con parere della I e della IV Commissione);

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976 nonché del protocollo, firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione stessa » (approvato dal Senato) (2506) (con parere della VI Commissione);

VII Commissione (Difesa):

PAVONE: « Rivalutazione e pensionabilità dell'indennità mensile speciale o di riserva a favore dei sottufficiali e militari dei Corpi di polizia e delle forze armate in quiescenza al compimento del 65° anno di età » (2337) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

BOZZI E COSTA: « Avanzamento degli ufficiali e sottufficiali della riserva decorati al valor militare » (2442) (con parere della I e della V Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

AMALFITANO ed altri: « Contributo dello Stato all'Istituto internazionale Jacques Maritain con sede in Roma » (2459) (con parere della V Commissione);

X Commissione (Trasporti):

COSTAMAGNA ed altri: « Autorizzazione alla spesa di lire quaranta miliardi per la posa di un secondo binario elettrificato sul sedime già predisposto del tronco ferroviario Savona-Mongrifi-San Giuseppe di Cairo » (2418) (con parere della V Commissione);

« Finanziamento per l'esecuzione di un programma di interventi per il riclassamento, il potenziamento e l'ammodernamento delle linee e degli impianti della rete ferroviaria dello Stato » (2496) (con parere della I, della V, della VI e della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno);

« Modifica degli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (2499) (con parere della I, della XII e della XIII Commissione);

XII Commissione (Industria):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa » (approvato dal Senato) (2503) (con parere della IV e della XIII Commissione);

XIII Commissione (Lavoro):

IANNIELLO ed altri: « Modifiche al trattamento pensionistico erogato dal fondo speciale di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo » (2338) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

XIV Commissione (Sanità):

GATTI NATALINO ed altri: « Disciplina per il commercio e la distribuzione dei farmaci per uso veterinario » (2356) (con parere della I, della IV, della XI e della XII Commissione);

Commissioni riunite IV (Giustizia) e VII (Difesa):

BALZAMO ed altri: « Provvedimenti urgenti per la riforma della giustizia militare » (2291) (con parere della I e della V Commissione).

**Annunzio
di interrogazioni.**

STELLA, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**Annunzio
di una risoluzione.**

STELLA, *Segretario*, legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 8 novembre 1978, alle 16:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del progetto di legge costituzionale:*

POSTAL ed altri; DE CARNERI ed altri; RIZ: Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento (*testo unificato approvato in prima deliberazione dalla Camera e modificato dal Senato*) (221-679-1426-B);

— *Relatore*: Vernola.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Legge-quadro concernente la formazione professionale dei lavoratori (1348);

COSTAMAGNA ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale (185);

CHIARANTE ed altri: Principi in materia di formazione professionale (714);

TEDESCHI ed altri: Legge-quadro sulla formazione professionale (890);

BALLARDINI ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale (1320);

MASSARI: Legge-quadro per la formazione professionale dei lavoratori (1746);

PAVONE: Legge-cornice per la formazione professionale dei lavoratori (1913);

— *Relatore*: Bonalumi.

4. — *Votazione degli articoli e votazione finale a scrutinio segreto, nel testo unificato formulato dalla III Commissione permanente ai sensi dell'articolo 96, primo comma, del regolamento, dei progetti di legge:*

Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (445);

SALVI ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (240);

BERNARDI: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (798);

— *Relatore*: Cattanei.

5. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

SCALIA ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme per il voto degli italiani all'estero (792);

TREMAGLIA ed altri: Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (33);

SINESIO ed altri: Esercizio del voto degli italiani all'estero (711);

PRETI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (1037);

TREMAGLIA ed altri: Divieto di cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini italiani emigrati all'estero (1122);

— *Relatore*: Armella.

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— *Relatore:* Labriola.

7. — *Discussione dei progetti di legge:*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme riguardanti la ristrutturazione del Conto nazionale dei trasporti (153);

— *Relatore:* Piccinelli;

Senatori CIPPELLINI ed altri: Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi (*approvato dal Senato*) (550);

— *Relatore:* Aniasi;

FUSARO ed altri: Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per la estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media (828);

SERVADEI ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo C (206);

DE CINQUE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D quadro 2° annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già appartenenti al ruolo C (298);

— *Relatore:* Quarenghi Vittoria;

Senatori DELLA PORTA ed altri: Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria (*approvato dal Senato*) (985);

— *Relatore:* Gottardo;

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa ai servizi marittimi locali dell'Adriatico (1354);

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, contenente norme sul « Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale » (1444);

SABBATINI ed altri: Integrazione alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1456);

BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordino dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1585);

— *Relatore:* Tombesi;

PEGGIO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) (1315);

ASCARI RACCAGNI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) e di altre società a prevalente capitale pubblico (1647);

— *Relatore:* Tani.

8. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 87);

— *Relatore:* Mirate;

Contro il deputato Bacchi per i reati di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza) e all'articolo 341, prima parte e ultimo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore*: Gargani;

Contro i deputati Almirante, Tripodi, Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo, Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tremaglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Manco, d'Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 30);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Cerullo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Orsini Gianfranco, per il reato di cui agli articoli 5, primo, secondo e terzo comma, e 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione delle disposizioni sul trasporto delle materie radioattive) (doc. IV, n. 65);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato De Petro, per il reato di cui all'articolo 589, prima parte, del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 73);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato Bartolini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 112, n. 1, e all'articolo 314 del codice penale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 88);

— *Relatore*: Sabbatini;

Contro il deputato Cerullo per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 95);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Pompei, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, n. 1, e 328, primo comma, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata e aggravata) (doc. IV, n. 79);

— *Relatore*: Stefanelli;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 98);

— *Relatore*: Borri Andrea;

Contro il deputato Saccucci per il reato di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste) (doc. IV, n. 97);

— *Relatore*: Codrignani Giancarla;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Pinto e Gorla Massimo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 92);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele e Pinto, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 93);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro il deputato Manco Clemente, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, n. 7, 112, n. 1 e 630, secondo comma, del codice penale (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione aggravato) (doc. IV, n. 86);

— *Relatore*: Bandiera;

9. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

MELLINI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la fine della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*urgenza*) (1742);

— *Relatore*: Accame;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — PANNELLA ed altri: Modificazione all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (29);

— *Relatore*: Caruso;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

— *Relatore*: Caruso;

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da parte di membri di Comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto (1833);

— *Relatore*: Ciannamea;

BALZAMO ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (648);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle commissioni di censura cinematografica (700);

— *Relatori*: Pucciarini e Pennacchini;

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio, riguar-

danti l'esecutività in Italia della sentenza di nullità del matrimonio e dei rescritti di dispensa del matrimonio rato e non consumato (59);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Abrogazione del capo V del titolo II del codice di procedura penale (88);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica in lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— *Relatore*: Vernola.

10. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*urgenza*) (61);

— *Relatore*: Piccinelli;

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*urgenza*) (155);

— *Relatore*: Grassi Bertazzi;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in materia di elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (191);

— *Relatore*: Segni;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (533);

— *Relatore*: Segni.

La seduta termina alle 20,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI ANNUNZiate*

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

« La X Commissione,

sulla base delle comunicazioni effettuate dal Governo in ordine al programma di investimenti nel settore delle telecomunicazioni e, delle audizioni dei rappresentanti dell'IRI, della STET e della SIP, nonché delle valutazioni espresse dalle organizzazioni sindacali;

nel rilevare che il servizio telefonico non deve gravare con i suoi costi sulla collettività, ma su quelli che ne fruiscono salvaguardando le utenze popolari, attraverso il perfezionamento delle fasce sociali;

considerato che dalla indagine svolta dalla Commissione sono emersi elementi conoscitivi sul funzionamento delle comunicazioni, sulle esigenze finanziarie relative ai loro programmi di sviluppo e sui problemi della gestione della concessionaria SIP;

rilevata la necessità di assicurare contestualmente una sempre maggiore efficienza del servizio e un sostegno all'occupazione, in particolare nelle fabbriche interessate ai programmi di investimento, specie nel Mezzogiorno;

stando alla natura del servizio telefonico essenziale non solo allo sviluppo

economico, ma anche per il notevole volume di investimenti che mobilita, soprattutto in relazione ai progressi tecnologici verificatisi nel settore, e particolarmente nell'elettronica e nell'informatica, analogamente a quanto già rilevabile negli altri paesi industriali;

impegna il Governo:

1) a condurre rigorosi controlli sulle necessità del settore alla luce dei programmi presentati dalle aziende di Stato e dalla SIP;

2) a tenere nella massima evidenza le valutazioni di ordine sociale a difesa degli utenti a minore esigenza di traffico;

3) a realizzare forme di verifica periodica del programma privilegiando per ogni nuova iniziativa l'occupazione nelle aree del Sud;

4) a svolgere un ruolo di controllo per il miglioramento della qualità del servizio colmando il distacco raggiunto dagli altri Paesi della CEE;

5) a porre le premesse per un graduale passaggio su basi certe e garantite dalle tecnologie elettromeccaniche a quelle elettroniche nella salvaguardia dell'occupazione ed incrementando gli impegni di ricerca scientifica a livello nazionale;

6) a concludere l'analisi sulla reale situazione economica e finanziaria della SIP, verificando gli elementi qualitativi e quantitativi del suo bilancio specie in relazione ai rilievi formulati sull'argomento.

(7-00120) « CALDORO, GATTO VINCENZO, FROIO, VENTURINI ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA E CASALINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sono a conoscenza che la Parketti-Sud di Nardò (Lecce) dopo avere assunto con la Regione Puglia l'impegno di organizzare un Corso di formazione professionale di 25 allievi a chiusura del corso ne assumeva solo 13, dopo tre giorni di questi ne licenziava quattro, provocando la protesta di tutti i dipendenti e agitazione nell'opinione pubblica; ciò perché era risaputo che il corso era stato finanziato dalla Regione Puglia e finalizzato all'assunzione di tutti i partecipanti.

Si chiede di sapere inoltre l'ammontare dei finanziamenti che la Parketti-Sud ha ottenuto e di quanto allo stesso titolo attende ancora dalla Cassa per il Mezzogiorno e dalla Isveimer e come sono stati e saranno investiti. Il fatto è divenuto oggetto di pesanti commenti anche sulla stampa locale perché, in una riunione presso la locale Camera del lavoro, dopo aver assunto impegno di riassumere i licenziati ha disatteso subito dopo l'accordo minacciando di licenziare tutti e chiudere lo stabilimento.

Per sapere infine se non credono i Ministri di dovere intervenire richiamando la ditta in questione al rispetto del contratto di lavoro, delle leggi vigenti e ricordare ad essa che i contributi ricevuti dalla Cassa per il Mezzogiorno, dalla Isveimer e dalla Regione Puglia, erano stati concessi per una maggiore occupazione in modo particolare per i giovani. (4-06240)

FLAMIGNI E SARTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

quanti sono gli effettivi della Guardia di finanza che prestano servizio di polizia e di dogana presso ciascun posto di confine;

quanti sono gli effettivi della Guardia di finanza adibiti ai servizi di dogana presso ciascun centro interno;

quanti sono gli effettivi della Guardia di finanza che in ogni provincia prestano servizio di vigilanza fissa presso opifici e stabilimenti che producono merci soggette ad imposte di fabbricazione. (4-06241)

LABRIOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il Governo non intenda revocare il provvedimento ministeriale di soppressione della 4^a classe professionale Barsanti, in Massa, tenuto conto che il predetto provvedimento, ad anno scolastico iniziato, pregiudica il completamento degli studi per 17 studenti. (4-06242)

GARGANO MARIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — anche in riferimento a precedente interrogazione in cui si chiedevano notizie circa i lavori di manutenzione, rettifica e ammodernamento da effettuarsi sulla strada statale n. 155 di « Fiuggi » —:

1) se sono stati eseguiti, o sono in procinto di esserlo, i lavori di manutenzione più urgenti;

2) se sono state progettate ed appaltate opere atte a rendere più scorrevole il traffico, e a garantire la sicurezza della circolazione;

3) se sono previsti radicali lavori di ammodernamento nel tratto della strada statale n. 155 compreso tra San Cesareo e Genazzano, onde rendere più agevole lo attraversamento dell'abitato di Cave;

4) quali provvedimenti intende adottare per accelerare lo svolgimento degli eventuali lavori, necessari per migliorare la sicurezza e la viabilità della strada statale n. 155 di « Fiuggi ». (4-06243)

BOZZI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che la società Liquichimica del gruppo Liquigas, per la sua grave situazione finanziaria, necessita,

per poter continuare a far funzionare i propri stabilimenti, di ulteriori ed ingenti finanziamenti da parte di istituti di credito tra cui l'ICIPU —:

1) se esiste un preciso piano di ristrutturazione e riconversione degli stabilimenti della Liquichimica o se tale piano è in corso di elaborazione o è comunque previsto;

2) se non ritenga indispensabile subordinare ulteriori finanziamenti da parte degli istituti di credito a favore della Liquichimica alla presentazione da parte di quest'ultima di un piano di riconversione e risanamento credibile, ciò al fine di evitare che gli ulteriori apporti finanziari si risolvano in un mero sostegno temporaneo del gruppo industriale predetto. (4-06244)

MASTELLA MARIO CLEMENTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso:

che l'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, stabilisce che agli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato che siano trasferiti alle regioni è attribuita la promozione alla qualifica superiore (allegato 1);

che l'articolo 17 della legge 17 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri da osservare nell'emanazione dei decreti delegati autorizzati con la legge stessa (allegato 2);

che l'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 richiamando più volte le norme di cui all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, detta i criteri direttivi per l'emanazione dei decreti delegati per il completamento del trasferimento delle funzioni amministrative e del personale alle Regioni, in applicazione dell'articolo 117 della Costituzione (allegato 3);

che l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), stabilisce la messa a disposizione del personale statale in servizio presso

gli uffici trasferiti alle regioni giusta tabella A) allegata allo stesso decreto presidenziale (allegato 4 e 5).

Non c'è dubbio che i benefici previsti dal citato articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 siano applicabili al personale statale trasferito alle regioni a norma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Infatti il più volte citato articolo 68 stabilisce che gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che, nei limiti dei contingenti previsti dai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, siano trasferiti alle regioni a statuto ordinario in occasione del passaggio a queste ultime delle funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione è attribuita, con decorrenza giuridica ed economica dalla data del trasferimento predetto, la promozione alla qualifica superiore.

Il punto a) dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (dalla quale ne scaturisce il decreto delegato n. 616 del 1977) recita: « a completare il trasferimento delle funzioni amministrative considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 marzo 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali ».

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (dalla quale ne scaturisce il decreto delegato n. 616 del 1977) recita: « Nell'emanazione dei decreti delegati previsti dal presente articolo, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi nonché a quelli contenuti negli articoli 17 (articolo 17 espressamente citato nell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972), 18 e 19 della legge 16 marzo 1970, n. 281, sempre che non contrastino con quelli indicati nella presente legge ».

È chiaro che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) rappresenta il completamento dei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 —

come mai ancora non venga data pratica attuazione dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748 del 1972 nei confronti del personale delle amministrazioni statali trasferito alle regioni a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

La non applicabilità, dell'articolo 68 nei confronti del personale trasferito alle regioni in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 sarebbe, infatti un grave atto di ingiustizia sociale; poiché con l'attuazione del nuovo contratto di lavoro, che stabilisce i vari livelli funzionali, si creerebbe una disparità di trattamento giuridico ed economico con il personale già trasferito alle regioni con i decreti delegati in attuazione dell'articolo 17 della legge n. 281 del 1970. (4-06245)

MASTELLA MARIO CLEMENTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che la Cassa per il Mezzogiorno ha di recente finanziato il programma dei centri avicoli nell'ambito del Progetto speciale zootecnia e che detti programmi, anche per la Campania, saranno realizzati dalla SAM (Società agricola molisana) con sede a Boiano (Campobasso);

che la materia prima è ricavata anche dalle province di Benevento e di Avellino —

se non si ritenga opportuno utilizzare i lavoratori di tutte le aree interessate attingendo cioè, per la mano d'opera ai tre bacini territoriali. (4-06246)

BIAMONTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quando si vorrà dare risposta alla Procura generale della Cor-

te dei conti che, con lettera 641353/284 del 5 ottobre 1977 prima e con uguale nota del 5 ottobre 1978, ha sollecitato, un motivato e circostanziato parere per De Masi Francesco nato a Sanza, dove risiede, il 20 novembre 1922.

Il De Masi, povero, disoccupato e ammalato, ha chiesto la concessione della pensione. (4-06247)

BOCCHI FAUSTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando verrà definita la pratica di pensione di guerra del signor Mario Camorali, nato a Busseto (Parma) il 5 aprile 1912. L'interessato ha inoltrato ricorso alla Corte dei conti (ricorso n. 808622) avverso il decreto, del Ministro del tesoro, n. 2424905 del 18 maggio 1970. Nessuna comunicazione in merito è stata fatta all'interessato.

(4-06248)

MENICACCI E GALASSO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno riaprire l'Ufficio distribuzione codici fiscali di Roma, che ha egregiamente funzionato dal 1° gennaio al 31 agosto scorso in piazza Marconi n. 14, tenuto conto del fatto che il lavoro di distribuzione dei codici fiscali ai ritardatari, ed ai nuovi contribuenti romani risulta ancora intenso e viene svolto con estrema difficoltà dal 1° Ufficio distrettuale delle imposte, già gravemente oberato da pesanti compiti d'istituto, il tutto con grave disagio dei contribuenti.

(4-06249)

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se è al corrente che a La Spezia sosta in rada una nave battente bandiera cipriota col nome di *Omonia* con equipaggio di 7 egiziani e due pakistani che da tre mesi non ricevono paga e che si sono anche trovati senza viveri;

per conoscere inoltre se è al corrente che è in corso una azione di sequestro

tutelativo; per conoscere infine se non ritiene opportuno intraprendere appropriate iniziative anche in campo internazionale. (4-06250)

ACCAME. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se è prevista la sostituzione del ponte presso la foce del fiume Magra con un ponte girevole. (4-06251)

TASSONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ha demandato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di rilevare, per singola provincia, i salari medi in agricoltura, al fine di calcolare i contributi assicurativi e previdenziali;

che in alcuni comuni — ad esempio Stignano in provincia di Reggio Calabria — le piccole dimensioni delle aziende agricole, i danni causati dagli incendi e le calamità naturali spesso rendono gravoso l'onere scaturente dai contributi di cui trattasi, per i piccoli proprietari —

quali provvedimenti sia possibile adottare per una riduzione dei contributi in parola nei casi ipotizzati e per la corresponsione degli stessi postecipatamente, allo scopo di eliminare le condizioni di disagio in cui si trovano o si troveranno le categorie interessate. (4-06252)

URSO GIACINTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali ragioni impediscono ancora di riconoscere l'autonomia alla Sezione staccata di scuola media operante nel comune di Montesano Salentino (Lecce), pur avendo una popolazione scolastica numerosa e specifiche strutture adeguate.

L'interrogante chiede anche di sapere se — riconsiderata l'esigenza — il provvedimento invocato può trovare l'accoglimento dovuto. (4-06253)

ROBERTI, PALOMBY ADRIANA E BONFIGLIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali iniziative intendano intraprendere, in sede comunitaria, per ottenere l'assegnazione da parte degli organismi CEE di una maggiore area di coltivazione per le barbabietole da zucchero.

Gli interroganti fanno presente, a tale proposito, che le barbabietole, in Italia, a causa della loro rapida maturazione, non riescono a raggiungere lo stesso tenore in zucchero dell'analogo prodotto francese o tedesco con conseguente obbligo, per l'industria italiana dello zucchero, di colmare il divario esistente predisponendo impianti ad avanzatissima tecnologia oltremodo costosi e che non contribuiscono a risolvere adeguatamente i problemi occupazionali.

Gli interroganti chiedono pertanto, anche nel quadro della politica produttivistica annunciata nel piano triennale Pandolfi, se non si ritenga necessario intraprendere opportune azioni, in sede comunitaria, perché siano assegnati alla coltura italiana delle barbabietole almeno 300.000 ettari del territorio nazionale, che oltretutto permetterebbero di adeguare la produzione al fabbisogno interno con notevole vantaggio per il riequilibrio della bilancia dei pagamenti. (4-06254)

ROBERTI, PALOMBY ADRIANA E BONFIGLIO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se e quali provvedimenti abbiano ritenuto opportuno adottare per risanare gli stabilimenti del gruppo SNIA-Viscosa, con particolare riferimento agli impegni assunti per le necessarie opere di ristrutturazione tese a salvaguardare i livelli occupazionali.

Si desidera, a tale proposito, sottolineare come negli stabilimenti coinvolti nel processo di ristrutturazione non sia stata ancora praticata alcuna sostituzione di macchinari e neppure siano stati avviati

i lavori di ricostruzione dello stabilimento di Rieti.

Gli interroganti chiedono, pertanto precise garanzie perché sia urgentemente attuato il programma di ristrutturazione concordato per il gruppo SNIA-Viscosa, in quanto gli inspiegabili ritardi nel risanamento delle aziende aggraverà lo stato degli inidonei ai fini della produzione.

(4-06255)

PALOMBY ADRIANA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere quando intendano

soddisfare le giuste richieste delle dipendenti ex ONMI circa la corresponsione della liquidazione del loro trattamento di fine servizio e la salvaguardia degli altri loro diritti anche in applicazione dell'articolo 9 della legge n. 698 del 1978 e dell'articolo 3 della legge n. 563 del 1977;

per conoscere se i Ministri interrogati non ritengano opportuno ed urgente assumere sollecitamente adeguati provvedimenti anche in considerazione della lunga attesa delle interessate e della giustezza delle loro richieste. (4-06256)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le ragioni per le quali il Governo ad un anno esatto dalla entrata in vigore della legge 1977 n. 801, recante norme per la istituzione e l'ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e per la disciplina del segreto di Stato, non ha inteso adempiere all'obbligo impostogli dall'articolo 11, comma primo della predetta legge, di riferire semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti.

« L'interrogante chiede inoltre di sapere le ragioni per le quali non è stato a tutt'oggi indicato il Sottosegretario previsto dal comma terzo dell'articolo 3 della predetta legge, delegato a presiedere il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), dal momento che nel primo anno di applicazione della legge si ha notizia del fatto che non sempre il Presidente del Consiglio dei ministri ha esercitato la presidenza di tale Comitato, e pertanto si deve presumere che tale funzione sia stata di volta in volta espletata, con delega di fatto, contro lo spirito e le finalità della predetta norma.

« Si interroga altresì il Presidente del Consiglio per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati, istitutivi degli uffici per lo svolgimento delle attività del CESIS, secondo quanto prescrive l'articolo 3, comma quinto della citata legge.

« Per conoscere infine qual è lo stato di attuazione delle norme di cui all'articolo 6, comma secondo ed all'articolo 4, comma secondo della citata legge, relativamente all'ordinamento del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, ed al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare, che avrebbero dovuto adottarsi, senza indugio, per iniziativa dei Ministri dell'interno e della difesa,

sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 1, comma primo della citata legge.

(3-03182)

« LABRIOLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia, per sapere se corrispondono a verità i seguenti fatti:

Giambattista Lazagna è costretto al soggiorno obbligato a Rocchetta Ligure da un ordine illegittimo dei carabinieri; il giudice istruttore di Torino, con ordinanza 9 ottobre 1975, che ordinava la scarcerazione di Lazagna per decorrenza termini, gli impone l'obbligo di soggiorno a Rocchetta Ligure;

nel febbraio 1976 la sezione istruttoria della Corte d'appello di Torino, su richiesta di Lazagna, sposta l'obbligo di soggiorno a Urbino, presso la cui università Lazagna era stato incaricato di tenere dei seminari di studio;

nel maggio del 1976 il presidente della Corte d'assise di Torino sospende l'obbligo di soggiorno per consentire a Lazagna di provvedere in piena libertà alla sua difesa nel processo che si svolgeva davanti a quella corte;

la sentenza che conclude detto processo - giugno 1978 - non contiene alcuna disposizione in ordine al soggiorno obbligato;

l'interpretazione più ragionevole di questo silenzio è che la Corte d'assise nonostante la condanna, non abbia inteso revocare la sospensione disposta nel maggio del 1976, tenendo conto della condotta di Lazagna, che in quei due anni aveva sempre vissuto alla luce del sole, aveva sempre ottemperato all'obbligo della firma, era sempre stato reperibile nei suoi abituali luoghi di dimora;

in ogni caso - ammettendo per assurdo che questo silenzio significhi revoca della sospensione - l'obbligo di soggiorno riviverebbe per Urbino e non per Rocchetta;

L'11 agosto 1978 il comando dei carabinieri di Alessandria, arrogandosi un compito che spetta all'autorità giudiziaria, comunicava a Lazagna che doveva ritenersi ripristinato l'obbligo di soggiorno in Rocchetta, minacciandolo di arresto in caso di disobbedienza; Lazagna è dunque al confino di Rocchetta non per ordine della competente autorità giudiziaria ma dei carabinieri.

« Gli interroganti chiedono quindi ai Ministri interessati cosa intendano fare per rimuovere questa situazione illegittima e quali provvedimenti intendano prendere nei confronti dei responsabili.

« Gli interroganti fanno inoltre presente che il 4 settembre 1978 il prefetto di Genova ha disposto ai sensi dell'articolo 82 del codice della strada, la revoca della patente di guida a Lazagna perché " sot-

toposto a tempo indeterminato alla misura amministrativa di sicurezza personale consistente nell'obbligo di risiedere nel comune di Rocchetta Ligure".

« Il provvedimento è frutto di un errore giudiziario o di una consapevole illegalità. Lazagna infatti non è sottoposto ad alcune delle misure amministrative di sicurezza prevista dall'articolo 82 citato, tale non essendo l'obbligo di soggiorno in Rocchetta, imposto a suo tempo dal giudice istruttore di Torino.

« Gli interroganti chiedono quindi ai Ministri interessati quali provvedimenti intendano prendere contro i responsabili, e quali interventi adottare per restituire al Lazagna la patente, che tra l'altro gli serve per elementari esigenze di vita.

(3-03183)

« GORLA MASSIMO, PINTO ».